

**Ordinanza
sulle infrastrutture del mercato finanziario
e il comportamento sul mercato nel commercio
di valori mobiliari e derivati
(Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi)**

del 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 19 giugno 2015¹ sull'infrastruttura finanziaria (LInFi),
ordina:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 **Oggetto**
(art. 1 e 157 LInFi)

La presente ordinanza disciplina segnatamente:

- a. le condizioni di autorizzazione e gli obblighi delle infrastrutture del mercato finanziario;
- b. gli obblighi dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di derivati;
- c. la pubblicità delle partecipazioni;
- d. le offerte pubbliche di acquisto;
- e. le deroghe al divieto di sfruttamento di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Art. 2 **Definizioni**
(art. 2 lett. b e c LInFi)

¹ Sono considerati valori mobiliari standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala le cartevalori, i diritti valori, i derivati e i titoli contabili offerti pubblicamente in uguale struttura e taglio o collocati presso più di 20 clienti, sempre che non siano stati creati specialmente per singole controparti.

² Sono considerati derivati i contratti finanziari il cui prezzo è stabilito segnatamente in funzione di:

- a. valori patrimoniali come azioni, obbligazioni, materie prime e metalli preziosi;
- b. valori di riferimento come valute, saggi di interesse e indici.

RU 2015 5413

¹ RS 958.1

³ Non sono considerati derivati:

- a. le operazioni di cassa;
- b. le operazioni in derivati sull'energia elettrica e sul gas che:
 1. sono negoziate in un sistema organizzato di negoziazione,
 2. devono essere regolate mediante la consegna fisica, e
 3. una parte non ha la facoltà di compensare in contanti;
- c. le operazioni in derivati con riferimento a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi d'inflazione o altre statistiche economiche ufficiali che sono compensate in contanti soltanto in caso di inadempienza o di un altro evento che determini la disdetta del contratto.

⁴ Sono considerate operazioni di cassa le operazioni regolate immediatamente o entro due giorni lavorativi dalla scadenza del termine differito per il regolamento. Sono parimenti considerate operazioni di cassa:

- a. le operazioni regolate entro un termine per il regolamento più lungo, usuale sul mercato per la coppia valutaria;
- b. gli acquisti o le vendite di valori mobiliari indipendentemente dalla loro valuta, pagati entro il termine per il regolamento usuale sul mercato o prescritto dalla legge;
- c. le operazioni prolungate in modo continuativo senza che sussista un obbligo giuridico oppure sia usuale un prolungamento tra le parti.

Art. 3 Società del gruppo importanti
(art. 3 epv. 2 LInFi)

Le funzioni di una società del gruppo sono importanti ai fini delle attività soggette ad autorizzazione se sono necessarie al mantenimento di processi operativi rilevanti, in particolare nell'ambito della gestione della liquidità, della tesoreria, della gestione dei rischi, dell'amministrazione dei dati di base e della contabilità, del personale, delle tecnologie dell'informazione, del commercio e del regolamento, nonché del diritto e della «compliance».

Titolo secondo: Infrastrutture del mercato finanziario

Capitolo 1: Disposizioni comuni

Sezione 1:

Condizioni di autorizzazione e obblighi delle infrastrutture del mercato finanziario

Art. 4 Richiesta di autorizzazione
(art. 4 e 5 LInFi)

¹ L'infrastruttura del mercato finanziario presenta all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) una richiesta di autorizzazione. Questa contiene tutte le indicazioni necessarie alla sua valutazione, in particolare informazioni su:

- a. il campo di attività (art. 6);
- b. il luogo della direzione (art. 7);
- c. la conduzione e il controllo dell'impresa (art. 8);
- d. la gestione dei rischi (art. 9);
- e. la garanzia (art. 10);
- f. il capitale minimo (art. 13);
- g. i fondi propri e la ripartizione dei rischi (art. 48, 49, 56, 57 e 69);
- h. la società di audit (art. 71).

² L'infrastruttura del mercato finanziario allega alla richiesta di autorizzazione i documenti necessari, in particolare gli statuti o il contratto di società, nonché i regolamenti.

Art. 5 Mutamento dei fatti

(art. 7 LInFi)

¹ L'infrastruttura del mercato finanziario comunica alla FINMA in particolare:

- a. tutte le modificazioni degli statuti o dei contratti di società e dei regolamenti;
- b. tutte le modificazioni importanti dell'attività di una filiale, di una succursale o di una rappresentanza all'estero;
- c. nel caso di una filiale, una succursale o una rappresentanza all'estero, il cambiamento della società di audit o della competente autorità estera di vigilanza.

² Essa può notificare al registro di commercio le modificazioni degli statuti ai fini dell'iscrizione e mettere in vigore le modificazioni dei regolamenti soltanto se la FINMA le ha approvate.

Art. 6 Campo di attività

(art. 8 cpv. 2 LInFi)

¹ L'infrastruttura del mercato finanziario deve descrivere esattamente negli statuti, nei contratti di società o nei regolamenti il proprio campo di attività e l'estensione geografica dello stesso.

² Il campo di attività e la sua estensione geografica devono essere adeguati alle possibilità finanziarie e all'organizzazione amministrativa dell'infrastruttura del mercato finanziario.

Art. 7 Luogo della direzione

(art. 8 cpv. 1 e 2 LInFi)

¹ La direzione effettiva dell'infrastruttura del mercato finanziario deve situarsi in Svizzera. Sono fatte salve le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che l'infrastruttura del mercato finanziario faccia parte di un

gruppo finanziario sottoposto ad un'adeguata vigilanza su base consolidata da parte di un'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari.

² Le persone incaricate della gestione dell'infrastruttura del mercato finanziario devono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione.

Art. 8 Conduzione e controllo dell'impresa

(art. 8 cpv. 2 LInFi)

¹ L'infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di una struttura organizzativa e di basi organizzative che stabiliscano i compiti, le responsabilità, le competenze e gli obblighi di rendiconto:

- a. dell'organo di direzione;
- b. dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo;
- c. dell'organo di audit interno.

² L'organo di alta direzione, vigilanza e controllo deve essere composto da almeno tre membri. Questi non possono far parte degli organi di cui al capoverso 1 lettere a e c.

³ L'organo di alta direzione, vigilanza e controllo regola i principi della gestione dei rischi e determina la propensione ai rischi dell'infrastruttura del mercato finanziario. Esso fa valutare regolarmente il suo operato.

⁴ L'infrastruttura del mercato finanziario provvede a definire, a introdurre e a garantire una politica delle retribuzioni che promuova una gestione dei rischi solida ed efficace e che non incentivi ad allentare le norme relative ai rischi.

⁵ Essa deve disporre di meccanismi che consentono di rilevare le esigenze dei partecipanti in relazione ai servizi dell'infrastruttura del mercato finanziario.

Art. 9 Gestione dei rischi

(art. 8 cpv. 3 LInFi)

¹ Per la gestione dei rischi l'infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di una strategia finalizzata all'identificazione, alla misurazione, al controllo e alla sorveglianza su base integrata, in particolare in relazione a:

- a. i rischi legali;
- b. i rischi di credito e di liquidità;
- c. i rischi di mercato;
- d. i rischi operativi;
- e. i rischi di regolamento;
- f. i rischi di reputazione; e
- g. i rischi aziendali generali.

² Essa deve mettere a disposizione strumenti e creare incentivi affinché i partecipanti possano controllare e limitare in modo continuativo i rischi che sorgono per se stessi e per l'infrastruttura del mercato finanziario.

³ Se dispone di partecipanti indiretti e questi sono individuabili, l'infrastruttura del mercato finanziario deve identificare, misurare, controllare e sorvegliare i rischi che possono derivarle da tali partecipanti indiretti.

⁴ La documentazione interna dell'infrastruttura del mercato finanziario riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull'attività.

⁵ L'infrastruttura del mercato finanziario provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno che assicuri, fra l'altro, la conformità alle prescrizioni giuridiche e aziendali («compliance»).

⁶ L'organo di audit interno riferisce all'organo di alta direzione, vigilanza e controllo o a uno dei suoi comitati. Esso deve disporre di risorse sufficienti e ha diritti di verifica incondizionati.

Art. 10 Garanzia

(art. 9 cpv. 2 e 3 LInFi)

¹ La richiesta di autorizzazione per l'apertura di una nuova infrastruttura del mercato finanziario deve contenere in particolare le seguenti indicazioni e i seguenti documenti sulle persone incaricate dell'amministrazione e della gestione secondo l'articolo 9 capoverso 2 LInFi nonché sui titolari di partecipazioni qualificate secondo l'articolo 9 capoverso 3 LInFi:

- a. per le persone fisiche:
 1. indicazioni riguardanti nazionalità, domicilio, partecipazioni qualificate in altre società, procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti,
 2. un curriculum vitae firmato dalla persona interessata,
 3. referenze,
 4. un estratto del casellario giudiziale;
- b. per le società:
 1. gli statuti,
 2. un estratto del registro di commercio o un'attestazione corrispondente,
 3. una descrizione dell'attività, della situazione finanziaria e, all'occorrenza, della struttura del gruppo,
 4. indicazioni su procedimenti giudiziari e amministrativi conclusi o pendenti.

² Le persone che detengono una partecipazione qualificata devono consegnare alla FINMA una dichiarazione nella quale precisano se detengono la partecipazione per proprio conto o a titolo fiduciario per conto di terzi e se su questa partecipazione hanno concesso opzioni o diritti simili.

³ Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, l'infrastruttura del mercato finanziario inoltra alla FINMA un elenco delle partecipazioni qualificate. L'elenco contiene indicazioni sull'identità dei titolari di partecipazioni qualificate e sulla quota detenuta il giorno di chiusura dell'esercizio, nonché eventuali cambiamenti rispetto all'anno precedente. Le indicazioni e i documenti secondo il capoverso 1 devono essere forniti inoltre per i titolari di partecipazioni qualificate che non erano stati notificati in precedenza.

Art. 11 Esternalizzazione
(art. 11 LInFi)

¹ Vi è esternalizzazione a norma dell'articolo 11 capoverso 1 LInFi quando un'infrastruttura del mercato finanziario incarica un fornitore di servizi di assumere in modo autonomo e durevole un servizio essenziale per l'infrastruttura stessa ai sensi dell'articolo 12.

² In un accordo con il fornitore di servizi occorre disciplinare, in particolare:

- a. il servizio da esternalizzare e le prestazioni del fornitore di servizi;
- b. le competenze nonché i diritti e gli obblighi reciproci, segnatamente i diritti di consultazione, di istruzione e di controllo dell'infrastruttura del mercato finanziario;
- c. i requisiti di sicurezza che il fornitore di servizi deve soddisfare;
- d. il rispetto del segreto d'ufficio dell'infrastruttura del mercato finanziario da parte del fornitore di servizi e, se a quest'ultimo sono comunicati dati protetti dalla legge, del segreto professionale;
- e. il diritto di consultazione e di accesso dell'organo di audit interno, della società di audit e della FINMA e, per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, della Banca nazionale svizzera (BNS).

³ L'infrastruttura del mercato finanziario seleziona, istruisce e controlla accuratamente il fornitore di servizi. Essa integra il servizio esternalizzato nel proprio sistema di controllo interno e sorveglia in modo continuativo le prestazioni del fornitore di servizi.

⁴ In caso di esternalizzazione all'estero occorre garantire, con misure tecniche e organizzative adeguate, il rispetto del segreto professionale e della protezione dei dati secondo il diritto svizzero. I contraenti di un'infrastruttura del mercato finanziario i cui dati potrebbero essere comunicati a un fornitore di servizi all'estero devono esserne informati.

⁵ L'infrastruttura del mercato finanziario, il suo organo di audit interno, la società di audit e la FINMA nonché, per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, la BNS devono poter consultare e verificare il servizio esternalizzato.

⁶ I capoversi 1–5 non si applicano se un depositario centrale esternalizza una parte dei propri servizi o delle proprie attività a una piattaforma tecnica che in qualità di servizio pubblico collega sistemi di regolamento delle operazioni in titoli. Questo tipo di esternalizzazione deve essere disciplinato da un proprio quadro giuridico e operativo. Quest'ultimo richiede l'approvazione della FINMA.

Art. 12 Servizi essenziali

(art. 11 cpv. 1 LInFi)

¹ Si considerano essenziali i servizi necessari al mantenimento di processi operativi rilevanti, in particolare nell'ambito della gestione della liquidità, della tesoreria, della gestione dei rischi, dell'amministrazione dei dati di base e della contabilità, del personale, delle tecnologie dell'informazione, del diritto e della «compliance».

² Sono considerati servizi essenziali segnatamente anche:

- a. nel caso delle sedi di negoziazione:
 1. tutte le attività volte a garantire un commercio equo, efficiente e ordinato,
 2. la gestione di sistemi di «matching» e di distribuzione di dati di mercato;
- b. nel caso delle controparti centrali:
 1. la conclusione secondo il Codice delle obbligazioni di operazioni in valori mobiliari o di altri contratti relativi a strumenti finanziari tra due partecipanti o tra un partecipante e un'altra controparte centrale,
 2. la messa a disposizione di meccanismi per la pianificazione e la copertura delle inadempienze di partecipanti o di controparti centrali legate da un accordo di interoperabilità, per la segregazione delle posizioni dei partecipanti indiretti e dei clienti dei partecipanti e per il trasferimento di posizioni ad altri partecipanti;
- c. nel caso dei depositari centrali:
 1. l'esercizio di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli,
 2. la prima registrazione di valori mobiliari su un conto titoli,
 3. la riconciliazione dei portafogli;
- d. nel caso dei repertori di dati sulle negoziazioni:
 1. la raccolta, la gestione e la conservazione dei dati comunicati,
 2. la pubblicazione dei dati comunicati,
 3. la garanzia dell'accesso ai dati comunicati;
- e. nel caso dei sistemi di pagamento:
 1. la ricezione e l'esecuzione di ordini di pagamento dei partecipanti,
 2. la tenuta di conti di compensazione.

Art. 13 Capitale minimo

(art. 12 LInFi)

¹ Il capitale minimo ammonta:

- a. per le sedi di negoziazione a 1 milione di franchi, ma in casi fondati la FINMA può fissare un capitale minimo fino al 50 per cento superiore;
- b. per le controparti centrali a 10 milioni di franchi;
- c. per i depositari centrali a 5 milioni di franchi;

- d. per i repertori di dati sulle negoziazioni a 500 000 franchi;
- e. per i sistemi di pagamento a 1,5 milioni di franchi.

² Se la fondazione avviene mediante conferimenti in natura, una società di audit abilitata verifica il valore degli attivi e la somma dei passivi. Ciò vale anche in caso di trasformazione di un'impresa esistente in un'infrastruttura del mercato finanziario.

Art. 14 Continuità operativa (art. 13 LInFi)

¹ La strategia di cui all'articolo 13 capoverso 1 LInFi deve essere inserita nell'organizzazione aziendale e disciplina in particolare:

- a. i compiti, le responsabilità e le competenze;
- b. la periodicità della verifica dell'analisi di impatto sull'attività di cui al capoverso 2;
- c. il rendiconto, la comunicazione e la formazione.

² L'infrastruttura del mercato finanziario effettua un'analisi di impatto sull'attività, che stabilisce il livello e il tempo di ripristino dei processi operativi necessari all'esercizio.

³ Essa determina le opzioni per il ripristino dei processi operativi necessari all'esercizio.

⁴ La strategia di cui all'articolo 13 capoverso 1 LInFi deve essere approvata dall'organo di alta direzione, vigilanza e controllo.

Art. 15 Sistemi informatici (art. 14 LInFi)

¹ I sistemi informatici devono essere concepiti in modo che:

- a. possano essere soddisfatti in misura adeguata i requisiti di disponibilità, di integrità e di riservatezza delle informazioni nell'ottica dell'attività;
- b. sia possibile un controllo affidabile degli accessi;
- c. esistano misure per individuare le lacune a livello di sicurezza e sia possibile reagire in maniera adeguata.

² L'infrastruttura del mercato finanziario adotta misure idonee affinché i dati rilevanti per l'attività possano essere ripristinati in caso di perdita.

Art. 16 Operazioni estere (art. 17 LInFi)

¹ La comunicazione che l'infrastruttura del mercato finanziario deve trasmettere alla FINMA prima di avviare la propria attività all'estero deve contenere tutte le indicazioni e i documenti necessari alla valutazione dell'attività, segnatamente:

- a. un piano d'attività che descriva in particolare il tipo di affari prospettati e le strutture organizzative;
 - b. l'indirizzo della sede all'estero;
 - c. i nomi delle persone incaricate dell'amministrazione e della gestione;
 - d. la società di audit;
 - e. l'autorità di vigilanza nel Paese ospite.
- ² L'infrastruttura del mercato finanziario deve inoltre comunicare alla FINMA:
- a. la cessazione dell'attività all'estero;
 - b. ogni importante modifica dell'attività all'estero;
 - c. il cambiamento della società di audit;
 - d. il cambiamento dell'autorità di vigilanza nel Paese ospite.

Art. 17 Accesso non discriminatorio e aperto

(art. 18 LInFi)

¹ L'accesso non discriminatorio non è assicurato in particolare se devono essere adempiuti requisiti troppo severi o non oggettivamente giustificati oppure se sono pretesi prezzi eccessivi per l'utilizzo dei servizi offerti. Le strutture degli emolumenti non devono favorire perturbazioni del mercato.

² L'infrastruttura del mercato finanziario può subordinare l'accesso all'adempimento di determinati requisiti operativi, tecnici, finanziari e giuridici.

³ Nel caso in cui l'infrastruttura del mercato finanziario intenda limitare l'accesso per ragioni di efficienza, la FINMA, nel quadro della sua valutazione, consulta la Commissione della concorrenza.

Art. 18 Prevenzione di conflitti di interessi

(art. 20 LInFi)

Se non è possibile attraverso misure organizzative escludere una discriminazione dei partecipanti causata da conflitti di interessi, i partecipanti devono esserne informati.

Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali

(art. 21 LInFi)

Oltre alle informazioni di cui all'articolo 21 LInFi, l'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente:

- a. le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti;
- b. i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni;
- c. i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti;

- d. i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante;
- e. le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante;
- f. le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti;
- g. i volumi e gli importi aggregati delle transazioni;
- h. il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata;
- i. ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti.

Sezione 2:

Requisiti particolari per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica

Art. 20 Piano di stabilizzazione e piano di liquidazione

(art. 24 LInFi)

¹ Il piano di stabilizzazione e il piano di liquidazione devono tenere conto delle norme delle autorità di vigilanza estere e delle banche centrali estere in materia di stabilizzazione, risanamento e liquidazione.

² Il piano di stabilizzazione comprende in particolare una descrizione delle misure da adottare e delle risorse richieste per attuare tali misure. Esso deve essere approvato dall'organo di alta direzione, vigilanza e controllo.

³ Al momento della presentazione del piano, l'infrastruttura del mercato finanziario descrive le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all'estero (art. 21) già attuate o previste.

⁴ Essa presenta alla FINMA, entro la fine del secondo trimestre di ogni anno, il piano di stabilizzazione e le informazioni necessarie al piano di liquidazione. Tali documenti vanno presentati anche qualora intervengano modifiche che comportano una rielaborazione o su richiesta della FINMA.

⁵ La FINMA accorda all'infrastruttura del mercato finanziario un termine appropriato per attuare a titolo preliminare le misure previste nel piano di liquidazione.

Art. 21 Misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione

(art. 24 cpv. 1 LInFi)

Le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione dell'infrastruttura del mercato finanziario possono comprendere in particolare:

- a. miglioramento e decentramento strutturali:
 1. struttura giuridica orientata alle unità («business-aligned legal entities»),
 2. creazione di unità di servizi giuridicamente autonome,

3. soppressione o attenuazione dell'obbligo di fatto di assistenza, in particolare mediante la creazione di una struttura direttiva autonoma,
 4. riduzione delle asimmetrie geografiche o di bilancio;
- b. decentramento finanziario per limitare i rischi di contagio:
1. riduzione delle partecipazioni al capitale tra le unità giuridiche dello stesso livello,
 2. limitazione della concessione di crediti e garanzie non garantiti tra unità giuridiche dello stesso livello all'interno del gruppo finanziario,
 3. creazione di una struttura volta a incentivare un finanziamento interno al gruppo possibilmente vicino al mercato;
- c. decentramento operativo per la protezione dei dati e il mantenimento di importanti prestazioni dell'esercizio:
1. garanzia dell'accesso a raccolte di dati, banche dati e mezzi informatici nonché della loro utilizzazione,
 2. separazione o trasferimento sostenibile delle funzioni essenziali,
 3. accesso ai sistemi essenziali per l'esercizio dell'attività e la loro ulteriore utilizzazione.

Capitolo 2: Sedi di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione

Sezione 1: Definizioni

Art. 22 Negoziazione multilaterale
(art. 26 e 42 LInFi)

È considerata multilaterale la negoziazione che consente l'incontro degli interessi di acquisto e vendita di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari di molteplici partecipanti all'interno del sistema di negoziazione in vista della conclusione di un contratto.

Art. 23 Regole non discrezionali
(art. 26 e 42 LInFi)

Sono considerate non discrezionali le regole che non concedono margini di discrezionalità alla sede di negoziazione o al gestore di un sistema organizzato di negoziazione nel consentire l'incontro delle offerte.

Sezione 2: Sedi di negoziazione

Art. 24 Organismo di autodisciplina e sorveglianza
(art. 27 LInFi)

¹ Un organismo di autodisciplina e sorveglianza adeguato comprende in particolare i seguenti organi:

- a. un organo che svolge i compiti di autodisciplina;
- b. un organo di sorveglianza del commercio;
- c. un organo per l'ammissione di valori mobiliari al commercio;
- d. un'autorità di ricorso.

² Gli organi che svolgono i compiti di autodisciplina e sorveglianza devono essere indipendenti rispetto alla direzione della sede di negoziazione sotto il profilo del personale e dell'organizzazione. Tali organi devono disporre di sufficienti risorse organizzative, finanziarie e di personale.

³ Nell'organo competente per l'ammissione di valori mobiliari al commercio devono essere rappresentati equamente gli emittenti e gli investitori.

⁴ La sede di negoziazione stabilisce nei suoi regolamenti i compiti e le competenze degli organi nonché la rappresentanza degli emittenti e degli investitori in seno all'organo competente per l'ammissione di valori mobiliari al commercio.

Art. 25 Approvazione dei regolamenti

(art. 27 cpv. 4 LInFi)

¹ All'atto dell'approvazione dei regolamenti, la FINMA verifica in particolare se questi:

- a. garantiscono la trasparenza e la parità di trattamento degli investitori; e
- b. assicurano il buon funzionamento dei mercati di valori mobiliari.

² Prima di prendere la sua decisione la FINMA può sentire il parere della Commissione della concorrenza. Quest'ultima si esprime sulla neutralità concorrenziale dei regolamenti e indica se essi favoriscono o meno accordi che ostacolano la concorrenza.

Art. 26 Organizzazione del commercio

(art. 28 LInFi)

La sede di negoziazione definisce procedure affinché le informazioni rilevanti che riguardano le operazioni in valori mobiliari possano essere confermate il giorno in cui l'operazione è stata eseguita.

Art. 27 Trasparenza pre-negoziazione

(art. 29 cpv. 1 e 3 lett. b LInFi)

¹ La sede di negoziazione pubblica in modo continuo durante il normale orario di negoziazione le informazioni sulla trasparenza pre-negoziazione comunicate tramite i suoi sistemi di negoziazione e riguardanti le azioni.

² Per ogni azione devono essere pubblicati i cinque migliori corsi di acquisto e di vendita e il volume degli ordini.

³ I capoversi 1 e 2 si applicano anche alle dichiarazioni vincolanti di interesse alla negoziazione.

⁴ La sede di negoziazione può prevedere nei propri regolamenti deroghe per:

- a. i sistemi dei corsi di riferimento, se i corsi di riferimento hanno un'ampia diffusione e sono considerati attendibili dai partecipanti;
- b. i sistemi che formalizzano esclusivamente le operazioni già negoziate;
- c. gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della loro divulgazione;
- d. gli ordini di volume elevato rispetto alle normali dimensioni del mercato.

Art. 28 Trasparenza post-negoziazione

(art. 29 cpv. 2 e 3 lett. b LInFi)

¹ La sede di negoziazione pubblica le informazioni sulla trasparenza post-negoziazione relative alle transazioni effettuate al suo interno conformemente ai suoi regolamenti.

² Le informazioni post-negoziazione relative a transazioni effettuate in una sede di negoziazione al di fuori del normale orario di negoziazione devono essere pubblicate prima dell'inizio della giornata di negoziazione successiva nella sede di negoziazione in cui l'operazione è stata effettuata.

³ Il capoverso 1 si applica anche alle transazioni effettuate al di fuori della sede di negoziazione, purché queste siano state effettuate durante una giornata di negoziazione sul mercato più importante per i valori mobiliari in questione o durante il normale orario di negoziazione della sede di negoziazione. In caso contrario le informazioni devono essere pubblicate immediatamente prima dell'inizio del normale orario di negoziazione della sede di negoziazione o al più tardi prima dell'inizio della giornata di negoziazione successiva sul mercato più importante per questi valori mobiliari.

⁴ La sede di negoziazione può prevedere nei propri regolamenti una pubblicazione successiva per:

- a. le operazioni di volume elevato secondo l'articolo 27 capoverso 4 lettera d;
- b. le operazioni:
 1. che sono superiori alla dimensione tipica per il valore mobiliare,
 2. che esporrebbero i fornitori di liquidità a rischi eccessivi, e
 3. che tengono conto del fatto che le parti contrattuali sono investitori al dettaglio o all'ingrosso;
- c. le operazioni in valori mobiliari per i quali non esiste un mercato liquido.

Art. 29 Deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione

(art. 29 cpv. 3 lett. b LInFi)

¹ Non sono soggette alle disposizioni sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione le operazioni in valori mobiliari che sono effettuate nell'ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento da:

- a. la Confederazione, i Cantoni o i Comuni;
- b. la BNS;

- c. la Banca dei regolamenti internazionali (BRI);
- d. le banche multilaterali di sviluppo secondo l'articolo 63 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza del 1° giugno 2012² sui fondi propri (OFoP).

² Possono derogare alle disposizioni sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione le operazioni in valori mobiliari effettuate dagli organismi elencati di seguito, a condizione che le operazioni avvengano nell'ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento, che sia concessa la reciprocità e che una deroga non sia contraria allo scopo della legge:

- a. banche centrali estere;
- b. Banca centrale europea (BCE);
- c. enti di uno Stato incaricati della gestione del debito pubblico o che vi partecipano;
- d. Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF);
- e. Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF).

³ Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) pubblica un elenco degli organismi a cui si applica il capoverso 2.

⁴ La sede di negoziazione deve essere informata se le operazioni sono effettuate nell'ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento.

Art. 30 Garanzia di un commercio ordinato
(art. 30 LInFi)

¹ La sede di negoziazione fissa regole e procedure trasparenti per un commercio equo, efficiente e ordinato e definisce criteri oggettivi per un'esecuzione efficace degli ordini. Essa deve adottare dispositivi per garantire una gestione solida dei processi tecnici e l'esercizio dei suoi sistemi.

² La sede di negoziazione deve disporre di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per assicurare in particolare che i suoi sistemi di negoziazione:

- a. siano resilienti e abbiano capacità sufficienti per gestire picchi di volume di ordini e messaggi;
- b. siano in grado di garantire un commercio ordinato in condizioni di mercato critiche;
- c. siano soggetti a misure di emergenza efficaci per garantire la ripresa dell'attività in caso di perturbazioni dei suoi sistemi di negoziazione;
- d. rifiutino ordini che superano i limiti di volume e di corso fissati anticipatamente o che sono chiaramente errati;
- e. siano in grado di sospendere o limitare temporaneamente la negoziazione qualora in un lasso di tempo breve si registri un'oscillazione significativa del prezzo di un valore mobiliare su questo mercato o su un mercato correlato;

² RS 952.03

- f. siano in grado, in casi eccezionali, di correggere, modificare o annullare qualsiasi operazione; e
- g. siano sottoposti a controlli regolari volti a garantire che i requisiti di cui alle lettere a–f siano soddisfatti.

³ La sede di negoziazione deve concludere un accordo scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo con tutti i partecipanti che hanno una funzione particolare, segnatamente con quelli che nella sede di negoziazione perseguono una strategia di «market making». Essa utilizza sistemi e procedure che garantiscono il rispetto delle regole da parte di questi partecipanti.³

⁴ La sede di negoziazione può prevedere nei suoi regolamenti che i partecipanti segnalino le vendite allo scoperto nel suo sistema di negoziazione.

Art. 31 Negoziazione algoritmica e negoziazione ad alta frequenza
(art. 30 LInFi)

¹ La sede di negoziazione deve essere in grado di individuare:

- a. gli ordini generati mediante negoziazione algoritmica;
- b. i diversi algoritmi utilizzati per la creazione degli ordini;
- c. i commercianti dei partecipanti che hanno avviato tali ordini nel sistema di negoziazione.

² Essa esige dai partecipanti che effettuano negoziazioni algoritmiche di comunicarlo e di segnalare gli ordini così generati, di conservare le registrazioni di tutti gli ordini inviati, compresi quelli annullati, e di dotarsi in particolare di misure e controlli dei rischi efficaci al fine di garantire che i suoi sistemi:

- a. siano resilienti e abbiano capacità sufficienti per gestire picchi di volume di ordini e messaggi;
- b. siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati;
- c. non causino perturbazioni della sede di negoziazione né vi contribuiscano;
- d. impediscano efficacemente violazioni degli articoli 142 e 143 LInFi;
- e. siano soggetti a test adeguati degli algoritmi e a meccanismi di controllo, comprese le misure per:
 - 1. limitare il rapporto tra ordini di negoziazione non eseguiti e operazioni che possono essere inserite nel sistema da un partecipante,
 - 2. rallentare il flusso di ordini se vi è il rischio che sia raggiunta la capacità del sistema, e
 - 3. limitare la variazione minima di prezzo consentita nella sede di negoziazione e garantirne il rispetto.

³ Per tenere conto dello sfruttamento aggiuntivo della capacità del sistema, la sede di negoziazione può prevedere emolumenti più elevati per:

³ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 14 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

- a. il conferimento di ordini annullati successivamente;
- b. i partecipanti che hanno una quota elevata di ordini annullati;
- c. i partecipanti con:
 1. un'infrastruttura volta a ridurre al minimo i ritardi nella trasmissione degli ordini,
 2. un sistema che determina l'inizializzazione, la generazione, la trasmissione o l'esecuzione di un ordine, e
 3. un numero elevato di offerte di prezzo, di ordini o di annullamenti infragiornalieri.

Art. 32 Sorveglianza del commercio

(art. 31 cpv. 2 LInFi)

- ¹ L'organo di sorveglianza del commercio deve disporre di sistemi e risorse appropriati per l'adempimento dei propri compiti.
- ² Il funzionamento dei sistemi di sorveglianza del commercio deve essere garantito senza limitazioni anche in caso di un elevato volume di dati.
- ³ L'organo di sorveglianza del commercio sorveglia il commercio in modo da permettere di identificare i comportamenti di cui agli articoli 142 e 143 LInFi, indipendentemente dal fatto che questi siano riconducibili a negoziazioni manuali, automatizzate o algoritmiche.

Art. 33 Ammissione di valori mobiliari da parte di una borsa

(art. 35 LInFi)

- ¹ La borsa garantisce che tutti i valori mobiliari ammessi al commercio e tutti quelli quotati possano essere negoziati in modo equo, efficiente e ordinato.
- ² Nel caso dei derivati essa assicura in particolare che le caratteristiche del commercio di derivati consentano una formazione ordinata dei corsi.
- ³ La borsa si dota dei dispositivi necessari per controllare l'osservanza dei requisiti di ammissione e quotazione per i valori mobiliari da essa ammessi al commercio e quotati.

Art. 34 Ammissione di valori mobiliari da parte di un sistema multilaterale di negoziazione

(art. 36 LInFi)

- ¹ Il sistema multilaterale di negoziazione garantisce che tutti i valori mobiliari ammessi al commercio possano essere negoziati in modo equo, efficiente e ordinato.
- ² Nel caso dei derivati esso assicura in particolare che le caratteristiche del commercio di derivati consentano una formazione ordinata dei corsi.
- ³ Il sistema multilaterale di negoziazione si dota dei dispositivi necessari per controllare l'osservanza dei requisiti di ammissione per i valori mobiliari da esso ammessi al commercio.

Art. 35 Autorità di ricorso

(art. 37 cpv. 1-3 LInFi)

¹ Nella sua attività giurisdizionale l'autorità di ricorso è indipendente e sottostà al solo diritto.

² I suoi membri non possono far parte dell'organo per l'ammissione di valori mobiliari al commercio né avere un rapporto di lavoro o un altro rapporto contrattuale con la sede di negoziazione che generi conflitti di interessi.

³ Ai membri dell'autorità indipendente di ricorso si applicano le disposizioni sulla ricusazione della legge del 17 giugno 2005⁴ sul Tribunale federale.

⁴ Il regolamento dell'autorità indipendente di ricorso contiene prescrizioni concernenti la composizione, la nomina, l'organizzazione e le procedure di tale autorità.

Art. 36 Obbligo di registrazione dei partecipanti

(art. 38 LInFi)

¹ I partecipanti ammessi a una sede di negoziazione registrano tutti gli ordini ricevuti e tutte le operazioni in valori mobiliari da loro effettuate.

² L'obbligo di registrazione si applica anche agli ordini e alle operazioni in derivati relativi a valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione.

³ L'obbligo di registrazione si applica sia alle operazioni effettuate per proprio conto sia a quelle effettuate per conto di clienti.

⁴ La FINMA determina quali informazioni sono necessarie e in quale forma esse debbano essere registrate.

Art. 37 Obbligo di comunicazione dei partecipanti

(art. 39 LInFi)

¹ I partecipanti ammessi a una sede di negoziazione comunicano tutte le operazioni da loro effettuate in valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione. Devono essere comunicati in particolare:

- a. la denominazione e il numero dei valori mobiliari acquistati o alienati;
- b. il volume, la data e l'ora della conclusione della transazione;
- c. il corso; e
- d. le informazioni per l'identificazione dell'avente economicamente diritto.

² L'obbligo di comunicazione si applica anche alle operazioni in derivati relativi a valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione.

³ L'obbligo di comunicazione si applica sia alle operazioni effettuate per proprio conto sia a quelle effettuate per conto di clienti.

⁴ Non devono essere comunicate le seguenti operazioni effettuate all'estero:

- a. le operazioni in valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione in Svizzera e le operazioni in derivati relativi a tali valori, purché alla sede di negoziazione siano regolarmente comunicati i fatti soggetti all'obbligo di comunicazione in virtù di un accordo ai sensi dell'articolo 32 capoverso 3 LInFi o nell'ambito di uno scambio di informazioni tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza, se:
1. le operazioni sono effettuate dalla succursale di una società di intermediazione mobiliare⁵ svizzera o da un partecipante estero ammesso a una sede di negoziazione, e
 2. la succursale o il partecipante estero sono autorizzati al commercio dalla competente autorità estera di vigilanza e sono soggetti all'obbligo di comunicazione nello Stato interessato o nello Stato di origine;
- b. le operazioni in valori mobiliari esteri ammessi al commercio in una sede di negoziazione in Svizzera e le operazioni in derivati relativi a tali valori, effettuate in una sede di negoziazione estera riconosciuta.

⁵ Per effettuare la comunicazione si può ricorrere a terzi.

Sezione 3: Sistemi organizzati di negoziazione

Art. 38 Condizioni per l'autorizzazione e il riconoscimento

(art. 43 cpv. 1 LInFi)

Le condizioni per l'autorizzazione e il riconoscimento applicabili al gestore di un sistema organizzato di negoziazione sono rette dalle leggi sui mercati finanziari secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007⁶ sulla vigilanza dei mercati finanziari.

Art. 39 Assetto organizzativo e prevenzione di conflitti di interessi

(art. 44 LInFi)

¹ Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione emana regole per l'organizzazione del commercio e sorveglia il rispetto delle prescrizioni legali e regolamentari nonché lo svolgimento del commercio.

² Esso effettua registrazioni cronologiche di tutti gli ordini e di tutte le operazioni eseguiti nell'ambito del sistema organizzato di negoziazione.

³ In caso di contratti conclusi secondo regole discrezionali si possono effettuare negoziazioni «matched principal» soltanto se è possibile garantire l'esecuzione alle migliori condizioni. Deroche sono ammesse soltanto se i clienti interessati rinunciano esplicitamente a un'esecuzione alle migliori condizioni.

⁵ Nuova espressione giusta l'all. 1 n. II 14 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁶ RS 956.1

Art. 40 Garanzia di un commercio ordinato

(art. 45 LInFi)

Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione fissa regole e procedure trasparenti per un commercio equo, efficiente e ordinato e definisce criteri oggettivi per un'esecuzione efficace degli ordini. Esso deve adottare dispositivi per garantire una gestione solida dei processi tecnici e l'esercizio dei suoi sistemi secondo l'articolo 30 capoversi 2-4.

Art. 41 Negoziazione algoritmica e negoziazione ad alta frequenza

(art. 45 LInFi)

Per evitare perturbazioni del suo sistema di negoziazione, il gestore di un sistema organizzato di negoziazione deve adottare misure efficaci secondo l'articolo 31.

Art. 42 Trasparenza pre-negoziazione

(art. 46 cpv. 2 e 3 LInFi)

¹ Alla negoziazione multilaterale e alla negoziazione bilaterale per la quale esiste un mercato liquido si applicano per analogia gli articoli 27 e 29.

² Nel caso di negoziazione bilaterale per la quale non esiste un mercato liquido sono sufficienti offerte di corsi su richiesta.

Art. 43 Trasparenza post-negoziazione per i valori mobiliari

(art. 46 cpv. 1 e 2 LInFi)

¹ Alla negoziazione multilaterale si applicano per analogia gli articoli 28 capoversi 1 e 4 e 29.

² Nel caso di negoziazione bilaterale è sufficiente una pubblicazione aggregata alla fine della giornata di negoziazione.

Capitolo 3: Controparti centrali**Art. 44** Funzione

(art. 48 LInFi)

La controparte centrale garantisce in particolare la registrazione standardizzata di tutti i dettagli delle operazioni da essa compensate, dei crediti e degli impegni dei partecipanti nonché delle sue comunicazioni al repertorio di dati sulle negoziazioni.

Art. 45 Organizzazione, continuità operativa e sistemi informatici

(art. 8, 13 e 14 LInFi)

¹ La controparte centrale è tenuta a istituire un comitato di rischio comprendente rappresentanti dei partecipanti, dei partecipanti indiretti e dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo. Il comitato fornisce consulenza alla controparte centrale in tutti gli ambiti che possono ripercuotersi sulla gestione del rischio della controparte centrale.

² La controparte centrale deve prevedere procedure, una pianificazione delle capacità e capacità ridondanti sufficienti affinché in caso di perturbazione i sistemi siano in grado di elaborare tutte le restanti transazioni prima della fine della giornata.

Art. 46 Garanzie

(art. 49 LInFi)

¹ Se i valori soglia prestabiliti sono superati, la controparte centrale richiede il versamento di margini iniziali e di variazione almeno una volta al giorno.

² Essa evita i rischi di concentrazione connessi con le garanzie e si assicura di poter disporre delle garanzie in modo tempestivo.

³ Essa prevede procedure sulla base delle quali può verificare i modelli e i parametri impiegati per la gestione dei rischi ed effettua regolarmente tali verifiche.

⁴ La controparte centrale riduce al minimo i rischi connessi con i propri valori patrimoniali o con le garanzie e i valori patrimoniali dei partecipanti affidandoli in custodia a una parte terza. In particolare, essa affida in custodia le garanzie e i valori patrimoniali a intermediari finanziari solvibili e per quanto possibile soggetti a vigilanza.

Art. 47 Adempimento delle obbligazioni reciproche

(art. 50 LInFi)

La controparte centrale consente ai partecipanti di evitare i rischi legati all'adempimento delle loro obbligazioni garantendo che il regolamento di un'obbligazione abbia luogo soltanto se è assicurato anche il regolamento dell'altra obbligazione.

Art. 48 Fondi propri

(art. 51 LInFi)

¹ La controparte centrale deve coprire con fondi propri pari all'8 per cento (fondi propri minimi) i rischi di credito, i rischi senza controparte, i rischi di mercato e i rischi operativi secondo l'articolo 42 OFoP⁷. La FINMA può esigere ulteriori fondi propri conformemente all'articolo 45 OFoP. Per il calcolo si applicano i titoli primo, secondo e terzo dell'OFoP.⁸

² I fondi propri dedicati di cui all'articolo 53 capoverso 2 lettera c LInFi ammontano almeno al 25 per cento dei fondi propri necessari secondo il titolo terzo dell'OFoP.

³ La controparte centrale detiene altri fondi propri per coprire i costi della cessazione dell'attività o della ristrutturazione volontarie. Nel caso di controparti centrali di rilevanza sistemica tali fondi devono permettere di attuare il piano ai sensi dell'articolo 72, coprendo tuttavia almeno i costi di esercizio correnti durante sei mesi.

⁴ In casi particolari la FINMA può allentare o inasprire i requisiti di cui ai capoversi 1–3.

⁷ RS 952.03

⁸ Nuovo testo giusta l'appendice n. 2 dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

⁵ La controparte centrale deve disporre di un piano che indichi come reperire altri fondi propri qualora i suoi fondi propri non soddisfino più i requisiti di cui ai capoversi 1–4. Il piano deve essere approvato dall'organo di alta direzione, vigilanza e controllo.

⁶ Se i suoi fondi scendono al di sotto del 110 per cento dei requisiti di cui ai capoversi 1–4, la controparte centrale ne informa immediatamente la FINMA e la sua società di audit e trasmette alla FINMA un piano indicando come intende rispettare nuovamente il limite.

Art. 49 Ripartizione dei rischi
(art. 51 LInFi)

La controparte centrale sorveglia i rischi di credito nei confronti di una singola controparte o di un gruppo di controparti associate basandosi sui principi di calcolo stabiliti alla sezione 4 del capitolo 1 del titolo quarto dell'OFoP⁹.

Art. 50 Liquidità
(art. 52 LInFi)

¹ Per liquidità in una valuta secondo l'articolo 52 capoverso 1 LInFi si intendono:

- a. il contante in detta valuta detenuto presso una banca centrale o un'istituzione finanziaria solvibile;
- b. il contante in altre valute prontamente convertibili in detta valuta mediante operazioni di cambio;
- c. le linee di credito non garantito in detta valuta concordate contrattualmente, approvate e utilizzabili presso un'istituzione finanziaria solvibile senza ulteriore decisione creditizia;
- d. le garanzie di cui all'articolo 49 LInFi e i valori patrimoniali trasformabili prontamente in contante in detta valuta mediante vendita;
- e. le garanzie di cui all'articolo 49 LInFi e i valori patrimoniali trasformabili prontamente in contante in detta valuta presso banche centrali o istituzioni finanziarie solvibili mediante linee di credito garantito o linee di pronti contro termine concordate contrattualmente.

² La controparte centrale verifica regolarmente il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 52 capoverso 1 LInFi sulla base di diversi scenari di stress. A tal fine, applica alla liquidità scarti di garanzia adeguati anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Essa diversifica i suoi fornitori di liquidità.

³ La strategia d'investimento della controparte centrale deve essere in linea con la sua strategia di gestione dei rischi. La controparte è tenuta a evitare i rischi di concentrazione.

⁹ RS 952.03

Art. 51 Trasferibilità
(art. 55 LInFi)

¹ La trasferibilità è garantita se:

- a. il trasferimento è legalmente efficace a norma degli ordinamenti giuridici applicabili; e
- b. l'altro partecipante è tenuto nei confronti del partecipante indiretto ad assumere le garanzie, i crediti e gli impegni di quest'ultimo.

² Se un trasferimento non può avere luogo entro il termine fissato dalla controparte centrale, quest'ultima può adottare tutte le misure previste dalle sue regole per gestire attivamente i rischi relativi alle posizioni interessate, compresa la liquidazione dei valori patrimoniali e delle garanzie che il partecipante inadempiente detiene per conto di un partecipante indiretto o dei suoi clienti.

Capitolo 4: Depositari centrali**Art. 52** Organizzazione
(art. 8 LInFi)

¹ Il depositario centrale istituisce, per ogni sistema di regolamento delle operazioni in titoli da lui gestito, un comitato degli utenti in cui sono rappresentati gli emittenti e i partecipanti a tali sistemi di regolamento delle operazioni in titoli.

² Il comitato degli utenti fornisce consulenza ai depositari centrali nei principali ambiti che riguardano gli emittenti e i partecipanti.

Art. 53 Principi di custodia, registrazione e trasferimento di valori mobiliari
(art. 62 LInFi)

I depositari centrali che utilizzano un'infrastruttura di regolamento comune fissano momenti identici per:

- a. l'immissione degli ordini di pagamento e di trasferimento nel sistema dell'infrastruttura di regolamento comune;
- b. l'irrevocabilità degli ordini di pagamento e di trasferimento.

Art. 54 Garanzie
(art. 64 LInFi)

¹ Il depositario centrale deve disporre di sufficienti garanzie per coprire interamente i suoi rischi di credito correnti.

² Esso evita i rischi di concentrazione connessi con le garanzie e si assicura di poter disporre delle garanzie in modo tempestivo.

³ Esso prevede procedure sulla base delle quali può verificare i modelli e i parametri impiegati per la gestione dei rischi ed effettua regolarmente tali verifiche.

⁴ Il depositario centrale riduce al minimo i rischi connessi con i propri valori patrimoniali o con le garanzie e i valori patrimoniali dei partecipanti affidandoli in custodia a una parte terza. In particolare, esso affida in custodia le garanzie e i valori patrimoniali a intermediari finanziari solvibili e per quanto possibile soggetti a vigilanza.

Art. 55 Adempimento delle obbligazioni reciproche
(art. 65 LInFi)

Il depositario centrale consente ai partecipanti di evitare i rischi legati all'adempimento delle loro obbligazioni garantendo che il regolamento di un'obbligazione abbia luogo soltanto se è assicurato anche il regolamento dell'altra obbligazione.

Art. 56 Fondi propri
(art. 66 LInFi)

¹ Il depositario centrale deve coprire con fondi propri pari all'8 per cento (fondi propri minimi) i rischi di credito, i rischi senza controparte, i rischi di mercato e i rischi operativi secondo l'articolo 42 OFoP¹⁰. La FINMA può esigere ulteriori fondi propri conformemente all'articolo 45 OFoP. Per il calcolo si applicano i titoli primo, secondo e terzo dell'OFoP.¹¹

² Per il resto si applica per analogia l'articolo 48 capoversi 3–6.

Art. 57 Ripartizione dei rischi
(art. 66 LInFi)

Il depositario centrale sorveglia i rischi di credito nei confronti di una singola controparte o di controparti associate a un gruppo basandosi sui principi di calcolo stabiliti alla sezione 4 del capitolo 1 del titolo quarto dell'OFoP¹².

Art. 58 Liquidità
(art. 67 LInFi)

¹ Per liquidità in una valuta secondo l'articolo 67 capoverso 1 LInFi si intendono:

- a. il contante in detta valuta detenuto presso una banca centrale o un'istituzione finanziaria solvibile;
- b. il contante in altre valute prontamente convertibili in detta valuta mediante operazioni di cambio;
- c. le linee di credito non garantito in detta valuta concordate contrattualmente, approvate e utilizzabili presso un'istituzione finanziaria solvibile senza ulteriore decisione creditizia;

¹⁰ RS 952.03

¹¹ Nuovo testo giusta l'appendice n. 2 dell'O dell'11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

¹² RS 952.03

- d. le garanzie di cui all'articolo 64 LInFi e i valori patrimoniali trasformabili prontamente in contante in detta valuta mediante vendita;
- e. le garanzie di cui all'articolo 64 LInFi e i valori patrimoniali trasformabili prontamente in contante in detta valuta presso banche centrali o istituzioni finanziarie solvibili mediante linee di credito garantito o linee di pronti contro termine concordate contrattualmente.

² Il depositario centrale verifica regolarmente il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 67 capoverso 1 LInFi sulla base di diversi scenari di stress. A tal fine, applica alla liquidità scarti di garanzia adeguati anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Esso diversifica i sui fornitori di liquidità.

³ La strategia d'investimento del depositario centrale deve essere in linea con la sua strategia di gestione dei rischi. Il depositario centrale è tenuto a evitare i rischi di concentrazione.

Capitolo 5: Repertorio di dati sulle negoziazioni

Art. 59 Servizi accessori (art. 10 LInFi)

Se offre servizi accessori, il repertorio di dati sulle negoziazioni mantiene tali servizi operativamente separati dai suoi servizi essenziali.

Art. 60 Conservazione dei dati (art. 75 LInFi)

¹ Per quanto riguarda i dati comunicati, il repertorio di dati sulle negoziazioni deve:

- a. registrarli immediatamente e integralmente;
- b. salvarli sia online che offline;
- c. copiarli in numero appropriato.

² Esso registra tutte le modifiche dei dati comunicati, indicando:

- a. chi ha chiesto la modifica apportata;
- b. i motivi della modifica;
- c. il momento della modifica;
- d. una descrizione chiara della modifica.

Art. 61 Pubblicazione dei dati (art. 76 LInFi)

¹ Il repertorio di dati sulle negoziazioni pubblica almeno settimanalmente le posizioni aperte, il volume delle transazioni e i valori per le seguenti categorie di derivati:

- a. derivati su merci;
- b. derivati su crediti;

- c. derivati su valute;
- d. derivati su azioni;
- e. derivati su tassi d'interesse;
- f. altri derivati.

² I dati devono essere facilmente accessibili al pubblico.

³ I dati pubblicati non devono permettere di trarre conclusioni sulle parti contrattuali.

Art. 62 Accesso ai dati da parte di autorità svizzere

(art. 77 LInFi)

¹ Fatto salvo il capoverso 2, il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda l'accesso alle seguenti autorità:

- a. alla FINMA, per tutti i dati relativi alle transazioni;
- b. alla BNS, per tutti i dati relativi alle transazioni;
- c. alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto, per i dati relativi alle transazioni in derivati in relazione a una procedura concernente un'offerta pubblica d'acquisto;
- d. all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori, per i dati relativi alle transazioni in derivati di cui necessita nell'ambito di una procedura di sorveglianza concreta delle società di audit;
- e. alla Commissione della concorrenza, per i dati relativi alle transazioni in derivati in relazione a una procedura in materia di concorrenza;
- f. alla Commissione dell'energia elettrica, per i dati relativi alle transazioni in derivati il cui sottostante è un valore che riguarda l'energia elettrica.

² Il repertorio di dati sulle negoziazioni respinge le domande che concernono transazioni e posizioni delle banche centrali.

Art. 63 Accesso ai dati da parte di autorità estere

(art. 78 LInFi)

¹ Il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari l'accesso ai dati relativi alle transazioni esclusivamente ai fini dell'esecuzione di loro competenza delle leggi sui mercati finanziari.

² Il repertorio di dati sulle negoziazioni respinge le domande che concernono transazioni e posizioni delle banche centrali.

Art. 64 Procedura

(art. 77 e 78 LInFi)

¹ L'accesso alle autorità è accordato in conformità alle procedure di comunicazione, alle norme sullo scambio di dati e ai dati di riferimento di uso comune a livello internazionale.

² Le autorità devono garantire attraverso misure adeguate che ai dati abbiano accesso unicamente i collaboratori che ne necessitano direttamente per l'adempimento della loro attività.

³ Il repertorio di dati sulle negoziazioni mette a disposizione delle autorità un modulo per le loro domande in cui richiede le seguenti informazioni:

- a. i dati concernenti l'autorità;
- b. il motivo della richiesta dei dati e il riferimento al loro mandato;
- c. la base giuridica per la richiesta dei dati;
- d. la descrizione dei dati richiesti;
- e. una spiegazione delle misure adottate per garantire la riservatezza dei dati ricevuti.

⁴ Il repertorio di dati sulle negoziazioni esige inoltre dalle autorità estere la conferma dell'esistenza di un accordo di collaborazione tra le autorità estere e svizzere di cui all'articolo 78 capoverso 1 LInFi.

⁵ Registra le informazioni relative all'accesso ai dati.

Art. 65 Trasmissione di dati a privati

(art. 79 LInFi)

¹ Il repertorio di dati sulle negoziazioni mette a disposizione di privati un modulo per le loro domande in cui richiede le seguenti informazioni:

- a. i dati concernenti la persona;
- b. il motivo della richiesta dei dati;
- c. la descrizione dei dati richiesti.

² I dati trasmessi non devono permettere di identificare le parti contrattuali.

Capitolo 6: Sistemi di pagamento

Art. 66 Principi di compensazione e regolamento

(art. 82 LInFi)

¹ Il sistema di pagamento garantisce una compensazione e un regolamento corretti e conformi alla legge delle obbligazioni di pagamento.

² Esso stabilisce il momento a partire dal quale:

- a. un ordine di pagamento non può più essere modificato o revocato;
- b. un pagamento è regolato.

³ I sistemi di pagamento che utilizzano un'infrastruttura di regolamento comune fissano momenti identici per:

- a. l'immissione degli ordini di pagamento nel sistema dell'infrastruttura di regolamento comune;

b. l'irrevocabilità degli ordini di pagamento.

⁴ Il sistema di pagamento regola i pagamenti per quanto possibile in tempo reale, ma al più tardi alla fine del giorno di valuta.

Art. 67 Garanzie

(art. 82 LInFi)

¹ Il sistema di pagamento adotta misure adeguate per coprire i rischi che insorgono in caso di concessione di un credito.

² Esso accetta esclusivamente garanzie liquide con un basso rischio di credito e di mercato. Valuta con prudenza le garanzie.

³ Il sistema di pagamento evita i rischi di concentrazione connessi con le garanzie e si assicura di poter disporre delle garanzie in modo tempestivo.

⁴ Esso prevede procedure sulla base delle quali può verificare i modelli e i parametri impiegati per la gestione dei rischi ed effettua regolarmente tali verifiche.

⁵ Il sistema di pagamento riduce al minimo i rischi connessi con i propri valori patrimoniali o con le garanzie e i valori patrimoniali dei partecipanti affidandoli in custodia a una parte terza. In particolare, affida in custodia le garanzie e i valori patrimoniali a intermediari finanziari solvibili e per quanto possibile soggetti a vigilanza.

Art. 68 Adempimento delle obbligazioni di pagamento

(art. 82 LInFi)

¹ Il sistema di pagamento permette il regolamento di pagamenti mediante trasferimento di depositi a vista detenuti presso una banca centrale.

² Qualora questo sia impossibile o non praticabile, utilizza un mezzo di pagamento con rischi di credito e di liquidità nulli o bassi. Il sistema di pagamento riduce al minimo e sorveglia in modo continuativo tali rischi.

³ Per il regolamento di obbligazioni reciproche, il sistema di pagamento consente ai partecipanti di evitare i rischi legati all'adempimento delle loro obbligazioni garantendo che il regolamento di un'obbligazione abbia luogo soltanto se è assicurato anche il regolamento dell'altra obbligazione.

Art. 69 Fondi propri

(art. 82 LInFi)

Nel caso di sistemi di pagamento di rilevanza sistemica i fondi propri devono permettere di attuare il piano ai sensi dell'articolo 72, coprendo tuttavia almeno i costi di esercizio correnti durante sei mesi.

Art. 70 Liquidità

(art. 82 LInFi)

¹ Il sistema di pagamento deve disporre di liquidità di cui all'articolo 58 capoverso 1 sufficienti per:

- a. far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento in tutte le valute anche in caso di inadempienza del partecipante nei confronti del quale esso presenta l'esposizione maggiore, in condizioni di mercato estreme ma plausibili; e
- b. poter fornire i propri servizi e svolgere le proprie attività in maniera regolamentare.

² Esso investe i propri mezzi finanziari esclusivamente in contanti o in strumenti finanziari liquidi con un basso rischio di credito e di mercato.

³ Il sistema di pagamento verifica regolarmente il rispetto dei requisiti di cui al capoverso 1 sulla base di diversi scenari di stress. A tal fine, applica alla liquidità scarti di garanzia adeguati anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Diversifica i sui fornitori di liquidità.

⁴ La strategia d'investimento del sistema di pagamento deve essere in linea con la sua strategia di gestione dei rischi. Il sistema di pagamento è tenuto a evitare i rischi di concentrazione.

Capitolo 7: Vigilanza e sorveglianza

Art. 71 Verifica

(art. 84 cpv. 1 LInFi)

¹ La società di audit dell'infrastruttura del mercato finanziario verifica se quest'ultima adempie le obbligazioni risultanti dalla legge, dalla presente ordinanza e dalle proprie basi contrattuali.

² La società di audit della sede di negoziazione coordina le sue verifiche con l'organo di sorveglianza del commercio e gli sottopone il rapporto di audit.

Art. 72 Restituzione volontaria dell'autorizzazione

(art. 86 LInFi)

¹ Le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica predispongono un piano che indichi come concludere in modo ordinato i processi operativi di rilevanza sistemica in caso di cessazione volontaria dell'attività. Il piano tiene conto del tempo necessario affinché i partecipanti possano connettersi a un'infrastruttura alternativa. Deve essere approvato dall'organo di alta direzione, vigilanza e controllo.

² Il capoverso 1 si applica anche se la conclusione di un processo operativo di rilevanza sistemica non comporta la restituzione dell'autorizzazione.

Capitolo 8: Disposizioni in materia di insolvenza

Art. 73 Protezione del sistema (art. 89 LInFi)

¹ Sono istruzioni impartite da partecipanti segnatamente le istruzioni che:

- a. riguardano direttamente il regolamento di pagamenti o di transazioni di valori mobiliari; o
- b. servono per il reperimento di mezzi finanziari o garanzie richiesti conformemente alle regole del sistema.

² A partire dal momento di cui all'articolo 62 capoverso 4 lettera a LInFi e all'articolo 66 capoverso 2 lettera a della presente ordinanza, un ordine di pagamento o di trasferimento non può essere revocato da un partecipante a tale sistema né da un terzo.

Art. 74 Prevalenza degli accordi in caso di insolvenza (art. 90 e 91 LInFi)

¹ Fanno parte degli accordi di compensazione segnatamente le disposizioni sulla compensazione e sul «netting» nonché gli accordi sull'inadempienza negli accordi bilaterali o negli accordi quadro.

² Per trasferimento di crediti e obbligazioni si intendono segnatamente la cessione, la cancellazione e la ricostituzione mediante convenzione come pure la chiusura di una posizione seguita dalla riapertura di una posizione equivalente.

³ Se nella catena delle transazioni sono state ulteriormente trasferite, le garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri valori patrimoniali il cui valore può essere determinato in modo oggettivo passano, con il trasferimento di una posizione, al partecipante assuntore.

Art. 75 Differimento della disdetta di contratti (art. 92 LInFi)

¹ Possono essere differiti in particolare:

- a. i contratti sull'acquisto, sulla vendita, sul riacquisto, sul prestito di valori mobiliari e diritti valori e sulla negoziazione di opzioni su valori mobiliari e diritti valori;
- b. i contratti sull'acquisto e sulla vendita con futura fornitura di materie prime nonché sulla negoziazione di opzioni su materie prime o sulla fornitura di materie prime;
- c. i contratti sull'acquisto, sulla vendita o sul trasferimento di beni, servizi, diritti o interessi a un prezzo preventivamente determinato e a una data futura (contratti a termine);
- d. i contratti su operazioni «swap» relative a divise, monete, metalli preziosi e crediti come pure valori mobiliari, diritti valori, materie prime e i relativi indici.

² L'infrastruttura del mercato finanziario garantisce che siano conclusi nuovi contratti o apportate modifiche a contratti esistenti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se la controparte riconosce il differimento della disdetta di contratti di cui all'articolo 30a LBCR.

Titolo terzo: Comportamento sul mercato

Capitolo 1: Commercio di derivati

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 76 Investimenti collettivi di capitale
(art. 93 cpv. 2 lett. e e f LInFi)

Per determinare se un investimento collettivo di capitale sia da considerarsi quale controparte finanziaria o piccola controparte finanziaria ci si basa, a prescindere dal fatto che esso abbia o meno personalità giuridica, sulle operazioni in derivati OTC effettuate per suo conto secondo l'articolo 99 LInFi.

Art. 77 Imprese
(art. 93 cpv. 3 LInFi)

¹ È considerato impresa ai sensi della LInFi chi è iscritto nel registro di commercio come unità giuridica.

² Sono considerate imprese anche le società estere economicamente attive aventi personalità giuridica secondo il diritto ad esse applicabile nonché i trust e altre strutture analoghe.

Art. 78 Succursali
(art. 93 cpv. 5 LInFi)

Se constata che una succursale svizzera di una controparte estera sottostà a una regolamentazione che in punti essenziali non corrisponde ai requisiti di legge, la FINMA può assoggettare la succursale, per le operazioni in derivati effettuate da quest'ultima, agli articoli 93–117 LInFi relativi al commercio di derivati.

Art. 79 Eccezioni per altre istituzioni pubbliche
(art. 94 cpv. 2 LInFi)

¹ Le operazioni in derivati con le seguenti controparti sono soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 104 LInFi ma non agli altri obblighi relativi al commercio di derivati:

- a. banche centrali estere;
- b. la BCE;
- c. il FESF;
- d. il MESF;

- e. enti di uno Stato incaricati della gestione del debito pubblico o che vi partecipano;
- f. istituti finanziari istituiti da un Governo centrale o dal Governo di un ente territoriale di diritto pubblico subordinato, allo scopo di assegnare prestiti con finalità di incentivazione su mandato statale, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro.

² Le operazioni in derivati con banche centrali estere e con enti di cui al capoverso 1 lettera e possono essere esonerate dall'obbligo di comunicazione se è concessa la reciprocità.

³ Il DFF pubblica un elenco degli enti esteri a cui si applica il capoverso 2.

Art. 80 Derivati esclusi

(art. 94 cpv. 4 LInFi)

Oltre ai derivati di cui all'articolo 94 capoverso 3 LInFi, sono esclusi dall'applicazione degli articoli 93–117 LInFi relativi al commercio di derivati:

- a. i derivati emessi sotto forma di cartevalori o di diritti valori;
- b. i derivati accettati sotto forma di deposito.

Art. 81 Adempimento di obblighi secondo il diritto estero

(art. 95 LInFi)

¹ La FINMA riconosce come equivalente il diritto estero se gli obblighi relativi al commercio di derivati e le disposizioni sulla vigilanza sono paragonabili a quelle svizzere nei loro effetti sostanziali.

² Questa condizione è soddisfatta in riferimento a:

- a. l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 97 LInFi, se la compensazione riduce considerevolmente i rischi sistemici e di controparte legati ai derivati OTC standardizzati;
- b. l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 104 LInFi, se la comunicazione contiene almeno le indicazioni di cui all'articolo 105 capoverso 2 LInFi;
- c. l'obbligo di riduzione dei rischi secondo gli articoli 107–110 LInFi, se le relative misure riducono considerevolmente i rischi sistemici e di controparte legati ai derivati OTC non standardizzati;
- d. l'obbligo di negoziazione su una piattaforma secondo l'articolo 112 LInFi, se la negoziazione di derivati standardizzati tramite sedi di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione migliora adeguatamente la trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione sul mercato dei derivati.

³ Una controparte svizzera può adempiere i propri obblighi relativi al commercio di derivati con un'altra controparte svizzera secondo un diritto di vigilanza estero riconosciuto dalla FINMA, se vi è un nesso materiale tra l'operazione in derivati o una controparte e tale diritto. La mera scelta del diritto applicabile non crea un nesso materiale.

Art. 82 Flusso di informazioni all'interno del gruppo
(art. 96 LInFi)

Se incarica società del gruppo e succursali in Svizzera e all'estero di adempiere i suoi obblighi secondo gli articoli 93–117 LInFi, la controparte può scambiare con esse tutte le informazioni richieste a tal fine, compresi i dati dei clienti, senza che sia necessario il consenso del cliente.

Art. 83 Dichiarazione circa le caratteristiche della controparte
(art. 97 cpv. 3 LInFi)

¹ La dichiarazione di una controparte circa le sue caratteristiche si applica in riferimento a tutti gli obblighi previsti dal presente capitolo.

² Le controparti sono tenute a informare tempestivamente della modifica del loro statuto le controparti con cui effettuano abitualmente operazioni in derivati.

Art. 84 Swap su valute e contratti in cambi a termine
(art. 101 cpv. 3, art. 107 cpv. 2, art. 113 cpv. 3 LInFi)

Sono considerati swap su valute e contratti in cambi a termine esclusi dall'obbligo di compensazione (art. 97 LInFi), dagli obblighi di riduzione dei rischi (art. 107–111 LInFi) e dall'obbligo di negoziazione su una piattaforma (art. 112 LInFi) indipendentemente dal metodo di regolamento impiegato tutte le operazioni di scambio di valute per le quali è garantita la conclusione effettiva.

Sezione 2: Compensazione per il tramite di una controparte centrale

Art. 85 Inizio dell'obbligo
(art. 97 e 101 cpv. 2 LInFi)

L'obbligo di compensare per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta le operazioni in derivati si applica, a partire dalla data in cui la FINMA rende noto tale obbligo per la relativa categoria di derivati:

- a. dopo la scadenza di un termine di sei mesi, per le nuove operazioni in derivati che i partecipanti a una controparte centrale autorizzata o riconosciuta concludono tra loro;
- b. dopo la scadenza di un termine di 12 mesi, per le nuove operazioni in derivati che:
 1. i partecipanti a una controparte centrale autorizzata o riconosciuta concludono con altre controparti finanziarie che non siano piccole, o
 2. altre controparti finanziarie non piccole concludono tra loro;
- c. dopo la scadenza di un termine di 18 mesi, per tutte le altre nuove operazioni in derivati concluse.

Art. 86 Operazioni non considerate(art. 94 cpv. 4 e 97 cpv. 2 LInFi)¹³

¹ Se sono state concluse prima dell'assoggettamento all'obbligo di compensazione, le operazioni con controparti che secondo l'articolo 98 capoverso 2 o 99 capoverso 2 LInFi sottostanno a tale obbligo non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale.

² Le operazioni in derivati con controparti che hanno sede o domicilio in Svizzera ai quali non si applicano le disposizioni relative al commercio di derivati non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale.

³ Le operazioni in derivati a cui partecipa l'emittente di un titolo di credito coperto o il soggetto giuridico di un aggregato di copertura per i titoli di credito coperti non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. l'operazione in derivati serve esclusivamente a coprire i rischi di tasso o di cambio per l'aggregato di copertura che derivano dal titolo di credito coperto;
- b. l'operazione in derivati non cessa in caso di apertura di una procedura di risanamento o di fallimento nei confronti dell'emittente del titolo di credito coperto o del soggetto giuridico dell'aggregato di copertura;
- c. la controparte dell'emittente del titolo di credito coperto o del soggetto giuridico dell'aggregato di copertura ha almeno lo stesso rango dei creditori dei titoli di credito coperti; sono fatti salvi i casi in cui:
 1. la controparte è la parte inadempiente o interessata, o
 2. la controparte rinuncia alla parità di rango;
- d. le altre operazioni in derivati concluse nel quadro del «netting set» sono collegate all'aggregato di copertura;
- e. la quota di garanzia dell'aggregato di copertura ammonta almeno al 102 per cento.¹⁴

Art. 87 Operazioni in derivati volte a ridurre i rischi

(art. 98 cpv. 3 LInFi)

Le operazioni in derivati volte a ridurre i rischi sono direttamente correlate all'attività aziendale oppure alla gestione del patrimonio o della liquidità della controparte non finanziaria se:

- a. servono a coprire i rischi derivanti da una variazione del valore degli attivi o dei passivi di cui la controparte non finanziaria o il suo gruppo dispone ragionevolmente in funzione della sua attività;

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).

¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).

- b. servono a coprire i rischi derivanti da un impatto indiretto sul valore degli attivi e dei passivi dovuto alla fluttuazione dei tassi d'interesse, dei tassi d'inflazione, dei tassi di cambio o dei rischi di credito;
- c. sono considerate operazioni di copertura secondo una norma contabile riconosciuta di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del 21 novembre 2012¹⁵ sulle norme contabili riconosciute; o
- d. sono concluse, secondo standard internazionali riconosciuti, come operazioni di copertura forfettarie nell'ambito di una gestione dei rischi aziendali («portfolio hedging» o «macro hedging») o mediante copertura indiretta («proxy hedging»).

Art. 88 Valori soglia
(art. 100 LInFi)

¹ Alle medie delle posizioni lorde nelle operazioni in derivati OTC in corso delle controparti non finanziarie si applicano i valori soglia seguenti:

- a. 1,1 miliardi di franchi per i derivati su crediti;
- b. 1,1 miliardi di franchi per i derivati su azioni;
- c. 3,3 miliardi di franchi per i derivati su tassi d'interesse;
- d. 3,3 miliardi di franchi per i derivati su valute;
- e. 3,3 miliardi di franchi per i derivati su materie prime e altri derivati.

² Alla media della posizione lorda in tutte le operazioni in derivati OTC in corso delle controparti finanziarie si applica un valore soglia di 8 miliardi di franchi a livello di gruppo finanziario o assicurativo.

Art. 89 Media di una posizione lorda
(art. 100 LInFi)

Per il calcolo della media di una posizione lorda nelle operazioni in derivati OTC in corso si applicano le regole seguenti:

- a. nel calcolo si utilizzano tassi di cambio attuali;
- b. le posizioni di operazioni in derivati OTC sono considerate nel calcolo anche se sono oggetto di una compensazione centrale volontaria;
- c. le posizioni di società del gruppo integralmente consolidate, comprese quelle con sede all'estero, sono considerate nel calcolo indipendentemente dalla sede della società madre qualora in Svizzera tali società del gruppo fossero considerate controparti finanziarie o non finanziarie;
- d. gli adeguamenti dell'importo nominale durante il periodo di validità sono considerati se contrattualmente sono previsti già all'inizio della transazione;
- e. anche le operazioni successive, nella catena, a un'operazione di copertura di una controparte non finanziaria sono considerate operazioni di copertura;

¹⁵ RS 221.432

- f. è consentita una compensazione con posizioni in derivati di segno opposto che si riferiscono agli stessi strumenti sottostanti, sono denominati nella stessa valuta e hanno la stessa scadenza. I tassi di riferimento nel caso di posizioni a tasso variabile, i tassi di interesse fissi e la data di fissazione del tasso di interesse devono essere identici;
- g. i derivati che secondo l'articolo 101 capoverso 3 lettera b LInFi non sottostanno all'obbligo di compensazione non sono considerati nel calcolo.

Art. 90 Operazioni transfrontaliere

(art. 94 cpv. 2 e art. 102 LInFi)

Nelle operazioni transfrontaliere non occorre effettuare la compensazione per il tramite di una controparte centrale, se la controparte estera:

- a. ha la propria sede in uno Stato il cui diritto è stato riconosciuto equivalente dalla FINMA; e
- b. non è soggetta all'obbligo di compensazione secondo il diritto di questo Stato.

Art. 91 Operazioni infragruppo

(art. 103 lett. b LInFi)

Le controparti non finanziarie sottostanno ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, di misurazione e di controllo dei rischi se dispongono di una tesoreria centrale professionale.

Sezione 3: Comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni**Art. 92** Obbligo

(art. 104 LInFi)

¹ Le operazioni in derivati effettuate con controparti a cui non si applicano le disposizioni sul commercio di derivati devono essere comunicate dalla controparte sottoposta alla legge.

² Fatto salvo l'articolo 104 capoverso 4 LInFi, le operazioni compensate centralmente, effettuate presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, devono essere comunicate di volta in volta dalla controparte che nella catena è più vicina alla controparte centrale.

³ Fatti salvi accordi di altro tenore, la qualifica di controparte alienante è determinata secondo gli standard internazionali consueti per il settore e riconosciuti.

⁴ Fatto salvo l'articolo 105 capoverso 4 LInFi, una controparte può comunicare dati a un repertorio di dati sulle negoziazioni in Svizzera o all'estero senza il consenso della sua controparte o di un cliente finale o senza informarli se ciò avviene in adempimento di obblighi sanciti dal titolo terzo della LInFi.

Art. 93 Contenuto della comunicazione

(art. 105 cpv. 2 LInFi)

La comunicazione contiene le indicazioni di cui all'allegato 2.

Sezione 4: Riduzione dei rischi**Art. 94** Obblighi

(art. 107–111 LInFi)

¹ Gli obblighi di riduzione dei rischi si applicano soltanto alle operazioni in derivati tra imprese.

² Se stabilisce che un'operazione in derivati non deve più essere assoggettata all'obbligo di compensazione, la FINMA lo comunica tempestivamente alle controparti e accorda loro un termine appropriato per gli adeguamenti necessari.

Art. 95 Conferma delle condizioni contrattuali

(art. 108 lett. a LInFi)

¹ Le condizioni contrattuali devono essere confermate reciprocamente al più tardi il secondo giorno operativo successivo alla conclusione dell'operazione in derivati OTC.

² Le operazioni in derivati OTC concluse dopo le ore 16 devono essere confermate al più tardi il terzo giorno operativo successivo alla conclusione dell'operazione.

³ Per le transazioni complesse e le piccole controparti i termini si allungano di un giorno operativo.

⁴ Le controparti possono concordare che un'operazione in derivati OTC è considerata confermata anche quando una di esse non faccia opposizione contro la conferma dell'altra.

Art. 96 Riconciliazione del portafoglio

(art. 108 lett. b LInFi)

¹ Le modalità di riconciliazione del portafoglio devono essere concordate prima della conclusione di un'operazione in derivati OTC.

² La riconciliazione del portafoglio comprende le condizioni essenziali delle operazioni in derivati OTC concluse e la loro valutazione.

³ Essa può essere effettuata da un terzo a cui le controparti hanno fatto ricorso.

⁴ La riconciliazione del portafoglio deve essere effettuata:

- a. ogni giorno operativo se tra le controparti sono in corso 500 o più operazioni in derivati OTC;
- b. una volta alla settimana se tra le controparti sono in corso da 51 a 499 operazioni in derivati OTC in una data qualsiasi della settimana;

- c. una volta ogni trimestre se tra le controparti sono in corso 50 o meno operazioni in derivati OTC in una data qualsiasi del trimestre.

⁵ I derivati che secondo l'articolo 101 capoverso 3 lettera b LInFi non sono soggetti all'obbligo di compensazione non vengono inclusi nella determinazione delle operazioni in corso secondo il capoverso 4.

Art. 97 Risoluzione di controversie

(art. 108 lett. c LInFi)

¹ Il foro e il diritto applicabile in caso di eventuali controversie devono essere concordati al più tardi all'atto della conclusione di un'operazione in derivati OTC.

² Nell'accordo devono essere definite procedure per:

- a. l'accertamento, la registrazione e la sorveglianza di controversie relative al riconoscimento o alla valutazione dell'operazione e allo scambio di garanzie tra le controparti; la registrazione deve comprendere almeno il tempo durante il quale la controversia è pendente, la controparte e l'importo contestato;
- b. la risoluzione tempestiva delle controversie e per un processo specifico alle controversie che non sono risolte entro cinque giorni operativi.

Art. 98 Compressione del portafoglio

(art. 108 lett. d LInFi)

¹ È possibile rinunciare a una compressione del portafoglio nella misura in cui non comporti alcuna riduzione significativa del rischio di controparte e la controparte obbligata sia in grado di documentarlo almeno ogni sei mesi.

² La compressione del portafoglio non comporta alcuna riduzione significativa del rischio di controparte in particolare se:

- a. il portafoglio non comprende o comprende soltanto poche operazioni di pareggio («offset») effettuate con derivati OTC;
- b. la compressione metterebbe a rischio l'efficacia dei processi e dei controlli di rischio interni.

³ È inoltre possibile rinunciare a una compressione del portafoglio anche se il relativo onere risultasse sproporzionato rispetto alla prevista riduzione del rischio di controparte.

Art. 99 Valutazione delle operazioni in corso

(art. 109 LInFi)

¹ Condizioni di mercato che impediscono la valutazione di un'operazione in derivati OTC sono date se:

- a. il mercato è inattivo; o
- b. la fascia di oscillazione delle stime plausibili del valore equo («fair value») è significativa e le probabilità delle diverse stime non possono essere sufficientemente valutate.

- ² Il mercato è considerato inattivo per un'operazione in derivati OTC quando:
- a. i prezzi quotati non sono disponibili facilmente né sistematicamente; e
 - b. i prezzi disponibili non sono riconducibili a transazioni di mercato effettuate regolarmente e nel rispetto delle usuali condizioni di mercato.
- ³ Se è consentita una valutazione in base a prezzi risultanti da un modello, il modello deve:
- a. tenere conto di tutti i fattori che le controparti considererebbero nella definizione di un prezzo, utilizzando, per quanto possibile, anche le informazioni utili per la valutazione del mercato;
 - b. essere conforme ai modelli economici riconosciuti per la determinazione dei prezzi degli strumenti finanziari;
 - c. essere calibrato e testato, in quanto a validità, in base ai prezzi delle operazioni correnti osservabili sul mercato per lo stesso strumento finanziario oppure basarsi su dati di mercato osservabili a disposizione;
 - d. essere convalidato e controllato in modo indipendente nell'ambito dei processi interni di gestione dei rischi;
 - e. essere debitamente documentato e approvato almeno una volta all'anno dall'organo di direzione, dalla direzione o da un comitato dei rischi delegato da quest'ultima.

Art. 100¹⁶ Obbligo di scambiare garanzie
(art. 110 LInFi)

¹ Nel caso in cui le controparti debbano scambiarsi garanzie, lo scambio avviene sotto forma di:

- a. un margine iniziale adeguato al fine di tutelare i partner della transazione contro un potenziale rischio di variazione del prezzo di mercato durante la chiusura e la sostituzione della posizione in caso di inadempienza di una controparte; e
- b. un margine di variazione adeguato al fine di tutelare i partner della transazione contro il rischio corrente di variazione del prezzo di mercato dopo l'esecuzione della transazione.

² Sono tenute a versare un margine iniziale soltanto le controparti la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese dei derivati OTC che non sono compensati per il tramite di una controparte centrale, compresi i derivati secondo l'articolo 107 capoverso 2 lettera b LInFi, a livello di gruppo finanziario o assicurativo o di gruppo supera per i mesi di marzo, aprile e maggio di un anno gli 8 miliardi di franchi; le operazioni infragruppo non sono prese in considerazione più di una volta per ogni società del gruppo.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).

³ L'obbligo di cui al capoverso 2 sussiste di volta in volta durante l'intero anno civile successivo.

Art. 100a¹⁷ Deroghe all'obbligo di scambiare garanzie
(art. 110 LInFi)

¹ È possibile rinunciare a uno scambio di margini iniziali e di variazione se:

- a. la garanzia da scambiare è inferiore a 500 000 franchi;
- b. all'operazione partecipano piccole controparti non finanziarie.

² È possibile rinunciare a uno scambio di margini iniziali se questi devono essere versati per la componente valutaria dei derivati su valute per i quali, a una data prestabilita e secondo un metodo predefinito, il valore nominale e gli interessi in una valuta sono scambiati contro il valore nominale e gli interessi in un'altra valuta.

³ Se una delle controparti di un'operazione in derivati è un emittente di un titolo di credito coperto o un soggetto giuridico di un aggregato di copertura per i titoli di credito coperti, alle condizioni di cui all'articolo 86 capoverso 3 tale controparte può convenire con la sua controparte:

- a. la rinuncia a uno scambio di margini iniziali; o
- b. che l'emittente del titolo di credito coperto o il soggetto giuridico dell'aggregato di copertura non versi alcun margine di variazione e la controparte versi margini di variazione in contanti.

Art. 100b¹⁸ Riduzione dei margini iniziali
(art. 110 LInFi)

¹ Le controparti possono ridurre i margini iniziali di 50 milioni di franchi al massimo.

² L'entità dei margini iniziali di una controparte appartenente a un gruppo finanziario o assicurativo oppure a un gruppo è determinata tenendo conto di tutte le società del gruppo.

³ Nelle operazioni infragruppo il margine iniziale può essere ridotto di 10 milioni di franchi al massimo.

Art. 101¹⁹ Momento del calcolo e del versamento del margine iniziale
(art. 110 LInFi)

¹ Il margine iniziale deve essere calcolato la prima volta il giorno operativo successivo all'esecuzione dell'operazione in derivati. Esso deve essere ricalcolato regolarmente, ma almeno ogni 10 giorni operativi.

¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).

¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).

² Se le due controparti sono situate nello stesso fuso orario, il calcolo deve essere effettuato in base al «netting set» del giorno precedente. Se le due controparti non sono situate nello stesso fuso orario, il calcolo deve basarsi sulle transazioni nel «netting set» eseguite il giorno precedente entro le ore 16 secondo l'ora del fuso orario in cui le ore 16 scoccano prima.

³ Il margine iniziale deve essere versato il giorno del calcolo secondo il capoverso 1. Per il regolamento si applicano i termini usuali sul mercato.

Art. 101a²⁰ Momento del calcolo e del versamento del margine di variazione
(art. 110 LInFi)

¹ I margini di variazione devono essere ricalcolati almeno ogni giorno operativo.

² La valutazione dell'operazione in corso di cui all'articolo 109 LInFi funge da base di calcolo. Per il resto si applica per analogia l'articolo 101 capoverso 2.

³ I margini di variazione devono essere versati il giorno del calcolo secondo il capoverso 1. Per il regolamento si applicano i termini usuali sul mercato.

⁴ In deroga al capoverso 3, è consentito versare i margini di variazione entro due giorni operativi dal giorno del calcolo se:

- a. una controparte, che non è tenuta a versare un margine iniziale, ha prestato garanzie supplementari prima del giorno del calcolo e sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 1. nel calcolo delle garanzie supplementari si tiene conto di un intervallo di confidenza unilaterale del 99 per cento applicato al pertinente periodo con rischio di margine per la valutazione delle operazioni in derivati OTC da garantire,
 2. il periodo con rischio di margine è pari almeno al numero di giorni che intercorrono tra il giorno del calcolo e il giorno del versamento dei margini di variazione, compresi questi due giorni; o
- b. le controparti hanno versato margini iniziali tenendo conto di un periodo con rischio di margine che copre almeno i seguenti periodi:
 1. il periodo che intercorre tra l'ultimo versamento dei margini di variazione e la possibile inadempienza della controparte, più i giorni che intercorrono tra il giorno del calcolo e il giorno del versamento dei margini di variazione, e
 2. il periodo che è stimato necessario per sostituire le operazioni in derivati OTC interessate o per coprire i rischi a esse connesse.

²⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).

Art. 102²¹ Trattamento del margine iniziale

(art. 110 LInFi)

¹ Per il margine iniziale non è consentita alcuna compensazione reciproca.

² I margini iniziali versati in contanti devono essere detenuti presso una banca centrale o una banca svizzera indipendente dalla controparte che li versa o una banca estera indipendente che sottostà a una regolamentazione e vigilanza adeguate.

³ I margini iniziali che non sono versati in contanti possono essere detenuti dalla controparte beneficiaria o da un terzo da essa incaricato. Il terzo può essere la controparte che versa il margine iniziale.

⁴ Un riutilizzo dei margini iniziali non è consentito. È fatto salvo il riutilizzo, da parte di un terzo depositario, dei margini iniziali versati in contanti se un contratto assicura che il riutilizzo non pregiudica la garanzia né la realizzazione.

⁵ La controparte beneficiaria e il terzo depositario devono separare i margini iniziali non ricevuti in contanti dai propri valori patrimoniali e concludere un accordo di separazione. Tale accordo prevede in particolare che:

- a. il margine iniziale sia immediatamente disponibile per la controparte beneficiaria in caso di fallimento o di insolvenza della controparte che versa il margine iniziale; e
- b. la controparte che versa il margine iniziale sia sufficientemente coperta in caso di fallimento o di insolvenza della controparte beneficiaria o del terzo depositario.

Art. 103 Calcolo del margine iniziale

(art. 110 LInFi)

¹ Il margine iniziale è calcolato quale riduzione percentuale sulle posizioni lorde delle singole operazioni in derivati. Le operazioni in derivati oggetto di un accordo di compensazione stipulato tra le controparti («netting set») possono essere riunite.

² Per le singole categorie di derivati il margine iniziale ammonta a:

- a. l'1 per cento per i derivati su tassi d'interesse con una durata residua fino a 2 anni;
- b. il 2 per cento per i derivati su crediti con una durata residua fino a 2 anni e per i derivati su tassi d'interesse con una durata residua compresa tra 2 e 5 anni;
- c. il 4 per cento per i derivati su tassi d'interesse con una durata residua superiore a 5 anni;
- d. il 5 per cento per i derivati su crediti con una durata residua compresa tra 2 e 5 anni;
- e. il 6 per cento per i derivati su valute estere;

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).

- f. il 10 per cento per i derivati su crediti con una durata residua superiore a 5 anni;
- g. il 15 per cento per i derivati su azioni, materie prime, merci nonché per tutti gli altri derivati.

³ Se un'operazione rientra in più di una categoria di derivati secondo il capoverso 2, è assegnata:

- a. alla categoria di derivati del fattore di rischio principale, se quest'ultimo è identificabile univocamente nell'operazione in questione;
- b. alla categoria di derivati con la riduzione percentuale più elevata, se il fattore di rischio principale non è identificabile univocamente nell'operazione in questione.

⁴ Il margine iniziale per un «netting set» è calcolato secondo l'allegato 3.

⁵ Le controparti finanziarie che applicano un approccio modello dei rischi di mercato autorizzato dalla FINMA secondo l'articolo 88 OFoP²² per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio o che applicano un modello di mercato autorizzato dalla FINMA per il calcolo della solvibilità nel quadro del Test svizzero di solvibilità (SST) secondo gli articoli 50a–50d dell'ordinanza del 9 novembre 2005²³ sulla sorveglianza possono calcolare il margine iniziale su questa base fino a quando non si sarà affermato un modello standard riconosciuto in tutto il settore e armonizzato a livello internazionale. La FINMA disciplina i criteri tecnici che devono essere soddisfatti dall'approccio modello o dal modello di mercato.

⁶ ...²⁴

Art. 104 Garanzie consentite per il margine iniziale e il margine di variazione
(art. 110 LInFi)

¹ Sono garanzie consentite:

- a. i versamenti in contanti, comprese le obbligazioni di cassa o altri strumenti paragonabili emessi da una banca;
- b. i titoli di credito di elevata qualità emessi da un governo centrale, da una banca centrale, da un ente di diritto pubblico competente per la riscossione delle imposte, dalla BRI, dal Fondo monetario internazionale, dal MESF e da banche multilaterali di sviluppo;
- c. i titoli di credito di elevata qualità emessi da imprese;
- d. le obbligazioni fondiarie di elevata qualità e i titoli di credito coperti;
- e. le azioni di un indice principale secondo l'articolo 4 lettera b OFoP²⁵, comprese le obbligazioni convertibili;
- f. l'oro;

²² RS 952.03

²³ RS 961.011

²⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 5 lug. 2017, con effetto dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).

²⁵ RS 952.03

- g. i fondi del mercato monetario;
- h.²⁶ le quote di fondi in valori mobiliari secondo l'articolo 53 della legge del 23 giugno 2006²⁷ sugli investimenti collettivi se:
 - 1. le quote sono valutate quotidianamente, e
 - 2. i fondi in valori mobiliari investono esclusivamente in valori patrimoniali secondo le lettere a–g o in derivati che coprono tali valori patrimoniali.

² Sono garanzie di elevata qualità le garanzie altamente liquide caratterizzate da un'elevata stabilità del valore anche in periodi di stress e che possono essere monetizzate entro un termine appropriato.

³ Le posizioni di ricartolarizzazione non sono consentite quali garanzie.

⁴ Le garanzie devono essere rivalutate giornalmente.

Art. 105 Riduzioni di valore applicabili alle garanzie

(art. 110 LInFi)

¹ Il valore delle garanzie deve essere limitato per mezzo di riduzioni del valore di mercato secondo l'allegato 4.

² Un'ulteriore riduzione dell'8 per cento deve essere applicata nei casi in cui:

- a. la valuta del margine iniziale versato è diversa da quella convenuta per il corrispondente pagamento in caso di risoluzione;
- b. la valuta del margine di variazione non versato in contanti è diversa da quelle convenute per il margine di variazione nel contratto derivato, nell'accordo quadro di compensazione o nell'allegato sulla garanzia.²⁸

³ Le controparti possono determinare le riduzioni di valore per mezzo di stime proprie della volatilità dei prezzi di mercato e dei corsi di cambio purché soddisfino gli standard minimi qualitativi e quantitativi indicati nell'allegato 5.

⁴ Esse adottano misure per:

- a. escludere concentrazioni di rischi su determinati tipi di garanzie;
- b. escludere che le garanzie accettate siano emesse dal prestatore della garanzia o da un'impresa ad esso legata;
- c. evitare rischi di correlazione significativi dalle garanzie ricevute.

Art. 106 Operazioni transfrontaliere

(art. 94 cpv. 2 e art. 107 LInFi)

¹ Fatti salvi i capoversi 2, 2^{bis} e 2^{ter}, per le operazioni transfrontaliere l'obbligo di scambiare garanzie sussiste anche quando la controparte estera della controparte

²⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).

²⁷ RS 951.31

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).

svizzera soggetta all'obbligo di scambio sarebbe soggetta a tale obbligo se avesse la sua sede in Svizzera.²⁹

² Non occorre scambiare garanzie, se la controparte estera:

- a. ha la propria sede in uno Stato il cui diritto è stato riconosciuto equivalente dalla FINMA; e
- b. non è tenuta allo scambio di garanzie secondo il diritto di questo Stato.

^{2bis} La controparte svizzera può rinunciare al versamento di margini iniziali e di variazione a favore della controparte estera se un esame giuridico da parte di un organo indipendente ha dimostrato che:

- a. gli accordi di compensazione o di garanzia non possono essere giuridicamente applicati con certezza in ogni momento nei confronti della controparte estera; o
- b. gli accordi di separazione delle garanzie non corrispondono a standard internazionali riconosciuti.³⁰

^{2ter} Essa può rinunciare ad esigere il versamento di margini iniziali e di variazione da parte della controparte estera se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso ^{2bis} lettera a o b e se:

- a. un esame giuridico da parte di un organo indipendente ha dimostrato che la raccolta dei margini iniziali e di variazione della controparte estera conformemente alle disposizioni della LInFi o della presente ordinanza non sarebbe possibile; e
- b. il rapporto tra le transazioni non garantite, sia in corso che concluse dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di esigere margini iniziali e di variazione, e tutte le operazioni in derivati OTC è inferiore al 2,5 per cento; le operazioni infragruppo non sono incluse nel calcolo.³¹

³ Gli altri obblighi di riduzione dei rischi che richiederebbero una collaborazione da parte della controparte possono essere adempiuti unilateralmente, purché ciò sia conforme agli standard internazionali riconosciuti.

Art. 107 Operazioni infragruppo

(art. 111 LInFi)

¹ Non sono considerati ostacoli giuridici ai sensi dell'articolo 111 lettera c LInFi le disposizioni in materia di insolvenza.

² Per il resto si applica l'articolo 91.

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU **2017** 3715).

³⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU **2017** 3715).

³¹ Introdotto dal n. I dell'O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU **2017** 3715).

Sezione 5: Commercio presso sedi di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione

Art. 108 Inizio dell'obbligo (art. 112 LInFi)

L'obbligo di negoziare un derivato presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione (obbligo di negoziazione su una piattaforma) secondo l'articolo 112 LInFi si applica, a partire dalla data in cui la FINMA rende noto tale obbligo per l'operazione in derivati in questione:

- a. dopo la scadenza di un termine di sei mesi, per le nuove operazioni in derivati che i partecipanti a una controparte centrale autorizzata o riconosciuta concludono tra loro;
- b. dopo la scadenza di un termine di nove mesi, per le nuove operazioni in derivati che:
 1. i partecipanti a una controparte centrale autorizzata o riconosciuta concludono con altre controparti finanziarie, o
 2. le altre controparti finanziarie che non sono piccole concludono tra loro;
- c. dopo la scadenza di un termine di 12 mesi, per tutte le altre nuove operazioni in derivati concluse.

Art. 109 Operazioni non considerate (art. 112 LInFi)

¹ Le controparti che in virtù degli articoli 98 capoverso 2 o 99 capoverso 2 LInFi sono assoggettate all'obbligo di negoziazione su una piattaforma non sono tenute a negoziare le operazioni concluse prima che insorgesse tale obbligo presso sedi di negoziazione autorizzate o riconosciute o attraverso gestori di un sistema organizzato di negoziazione.

² Le operazioni in derivati con controparti secondo l'articolo 94 capoverso 1 LInFi non sono soggette all'obbligo di negoziazione su una piattaforma.

Art. 110 Commercio presso sistemi organizzati di negoziazione esteri (art. 95 e 112 LInFi)

L'obbligo di negoziazione su una piattaforma può essere adempiuto attraverso la negoziazione presso un sistema organizzato di negoziazione estero purché questo sia soggetto a una regolamentazione estera riconosciuta equivalente dalla FINMA in applicazione per analogia dell'articolo 41 LInFi.

Art. 111 Operazioni transfrontaliere (art. 94 cpv. 2 e art. 114 LInFi)

Nelle operazioni transfrontaliere non occorre effettuare la negoziazione presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, se la controparte estera:

- a. ha la propria sede in uno Stato il cui diritto è stato riconosciuto equivalente dalla FINMA;
- b. non è soggetta all'obbligo di negoziazione su una piattaforma secondo il diritto di questo Stato.

Art. 112 Operazioni infragruppo
(art. 94 cpv. 2 e art. 115 LInFi)

Alle operazioni infragruppo si applica l'articolo 91.

Sezione 6: Documentazione e verifica

Art. 113 Documentazione
(art. 116 LInFi)

¹ Le controparti finanziarie e non finanziarie disciplinano per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo i processi con cui garantiscono l'adempimento degli obblighi per:³²

- a. la compensazione per il tramite di una controparte centrale (art. 97 LInFi);
- b. la determinazione dei valori soglia (art. 100 LInFi);
- c. la comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni (art. 104 LInFi);
- d. la riduzione dei rischi (art. 107 LInFi);
- e. il commercio presso sedi di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione (art. 112 LInFi).

² Le controparti non finanziarie che non vogliono negoziare derivati possono fissare questa decisione per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo e sono quindi esonerate dall'obbligo di cui al capoverso 1.³³

³ Le controparti finanziarie che sono incaricate da altre controparti finanziarie o non finanziarie di adempiere i loro obblighi disciplinano i relativi processi ai sensi del capoverso 1 per analogia.

Art. 114 Verifica e avviso
(art. 116 e 117 LInFi)

¹ L'ufficio di revisione verifica se le controparti non finanziarie hanno adottato misure per rispettare in particolare gli obblighi relativi al commercio di derivati menzionati all'articolo 113 capoverso 1 lettere a–e.

² In occasione della verifica, tiene conto dei principi dell'importanza e della verifica basata sul rischio.

³² Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 14 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

³³ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 14 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

³ L'ufficio di revisione di cui all'articolo 727 del Codice delle obbligazioni³⁴ presenta al consiglio d'amministrazione il risultato della verifica in una relazione completa secondo l'articolo 728b capoverso 1 CO.

⁴ L'ufficio di revisione di cui all'articolo 727a CO informa del risultato della verifica l'organo responsabile dell'impresa sottoposta a verifica.

⁵ Se l'ufficio di revisione riscontra infrazioni alle disposizioni in materia di commercio di derivati, le registra nel rendiconto secondo i capoversi 3 e 4. Esso fissa un termine per l'eliminazione delle infrazioni comunicate.

⁶ Se durante il periodo di verifica la società sottoposta a verifica non ha effettuato operazioni in derivati e al termine di tale periodo non sono in corso operazioni in derivati, il rendiconto secondo i capoversi 3 e 4 può essere tralasciato.

⁷ Se la società non elimina entro il termine stabilito secondo il capoverso 5 le infrazioni che le sono state comunicate o se queste si ripetono, l'ufficio di revisione segnala le infrazioni al DFF.

Capitolo 2: Pubblicità delle partecipazioni

Art. 115

(art. 120 LInFi)

¹ I titoli di partecipazione di una società con sede all'estero sono considerati quotati principalmente in Svizzera se la società è tenuta ad adempiere almeno gli stessi obblighi delle società con sede in Svizzera per quanto riguarda la quotazione e il mantenimento della quotazione presso una borsa in Svizzera.

² La borsa pubblica i titoli di partecipazione di società con sede all'estero quotati principalmente in Svizzera.

³ Le società con sede all'estero i cui titoli di partecipazione sono quotati principalmente in Svizzera pubblicano il numero complessivo attuale dei titoli di partecipazione emessi e i relativi diritti di voto.

Capitolo 3: Offerte pubbliche di acquisto

Art. 116 Quotazione principale

(art. 125 cpv. 1 LInFi)

Per le offerte pubbliche di acquisto si applica l'articolo 115 relativo alla quotazione principale.

Art. 117 Emolumenti per la verifica dell'offerta

(art. 126 cpv. 5 LInFi)

¹ Per la verifica dell'offerta al momento della sua sottomissione la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto preleva emolumenti da ogni offerente.

² L'emolumento è calcolato proporzionalmente al valore della transazione:

- a. 0,5 per mille fino a 250 milioni di franchi;
- b. 0,2 per mille per la parte compresa tra 250 e 625 milioni di franchi;
- c. 0,1 per mille per la parte che supera 625 milioni di franchi.

³ L'emolumento ammonta al minimo a 50 000 franchi e al massimo a 250 000 franchi. In casi particolari, a seconda dell'entità e della complessità della transazione, l'emolumento può essere ridotto o aumentato del 50 per cento al massimo.

⁴ Se vengono offerti valori mobiliari in permuta che sono quotati in una borsa, l'importo complessivo dell'offerta è determinato sulla base del corso medio ponderato in funzione del volume delle chiusure borsistiche degli ultimi 60 giorni che precedono la sottomissione dell'offerta o l'annuncio preliminare alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto. Per valori mobiliari illiquidi o non quotati, l'emolumento è determinato sulla base della valutazione effettuata dal controllore.

⁵ In casi particolari, segnatamente quando la società bersaglio o un azionista qualificato causa alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto oneri supplementari, quest'ultima può obbligare anche la società bersaglio e l'azionista qualificato a versare un emolumento. Tale emolumento ammonta almeno a 20 000 franchi ma non può superare l'importo pagato dall'offerente.

Art. 118 Emolumenti per altre decisioni

(art. 126 cpv. 5 LInFi)

¹ La Commissione delle offerte pubbliche di acquisto riscuote un emolumento anche quando decide in merito ad altre procedure concernenti offerte pubbliche di acquisto, in particolare in merito all'obbligo di presentare un'offerta. Può riscuotere un emolumento anche per la verifica di richieste di informazione.

² A seconda dell'entità e della complessità del caso, l'emolumento ammonta fino a 50 000 franchi.

³ Qualora il richiedente presenti un'offerta successiva alla decisione della delegazione, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può detrarre questo emolumento da quello previsto all'articolo 117.

Art. 119 Anticipo dell'emolumento

(art. 126 cpv. 5 LInFi)

La Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può esigere da ciascuna delle parti un anticipo dell'emolumento previsto.

Art. 120 Calcolo dei diritti di voto in caso di annullamento dei titoli di partecipazione restanti
(art. 137 cpv. 1 LInFi)

Per accertare se la soglia del 98 per cento ai sensi dell'articolo 137 capoverso 1 LInFi è stata superata o meno, oltre che delle azioni detenute direttamente si tiene conto:

- a. delle azioni i cui diritti di voto sono in sospenso;
- b. delle azioni che l'offerente detiene indirettamente o d'intesa con terzi al momento della richiesta di annullamento dei titoli restanti.

Art. 121 Procedura in caso di annullamento dei titoli di partecipazione restanti
(art. 137 LInFi)

¹ Se l'offerente intenta un'azione contro la società in vista dell'annullamento dei titoli restanti, il tribunale ne informa il pubblico e comunica agli altri azionisti che possono partecipare alla procedura. A tale scopo fissa un termine minimo di tre mesi a contare dal giorno della prima pubblicazione.

² La pubblicazione prevista viene effettuata tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Il tribunale può prescrivere in via eccezionale altre forme adeguate di pubblicazione.

³ Se partecipano alla procedura, gli altri azionisti sono liberi di agire indipendentemente dalla società convenuta.

⁴ L'annullamento è pubblicato immediatamente nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o altrove, su apprezzamento del tribunale.

Capitolo 4: Deroghe al divieto di sfruttamento di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato

Art. 122 Oggetto
(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)

Le disposizioni del presente capitolo stabiliscono i casi in cui sono ammessi i comportamenti che rientrano nel campo d'applicazione degli articoli 142 capoverso 1 e 143 capoverso 1 LInFi.

Art. 123 Riacquisto di titoli di partecipazione propri
(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)

¹ Fatto salvo l'articolo 124, il riacquisto di titoli di partecipazione propri al prezzo di mercato nell'ambito di un'offerta pubblica di riacquisto (programma di riacquisto) che rientra nel campo d'applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi è ammesso se:

- a. il programma di riacquisto dura al massimo tre anni;

- b. il volume complessivo dei riacquisti non supera il 10 per cento del capitale e dei diritti di voto e il 20 per cento della quota liberamente negoziabile dei titoli di partecipazione;
- c. il volume dei riacquisti non supera al giorno il 25 per cento del volume giornaliero medio trattato sulla linea ordinaria di negoziazione nei trenta giorni precedenti la pubblicazione del programma di riacquisto;
- d. il prezzo di acquisto non supera:
 1. l'ultimo prezzo di chiusura realizzato indipendentemente sulla linea ordinaria di negoziazione, o
 2. il miglior prezzo corrente offerto indipendentemente sulla linea ordinaria di negoziazione, purché quest'ultimo sia inferiore al prezzo di cui al numero 1;
- e. durante le interruzioni della negoziazione e all'asta di apertura e di chiusura non vengono fissati corsi;
- f. le vendite di titoli di partecipazione propri durante il programma di riacquisto sono effettuate esclusivamente per adempiere i programmi di partecipazione dei collaboratori oppure soddisfano le seguenti condizioni:
 1. sono annunciate alla borsa il giorno di borsa successivo alla loro esecuzione,
 2. sono pubblicate dall'emittente al più tardi il quinto giorno di borsa successivo alla loro esecuzione, e
 3. non superano al giorno il 5 per cento del volume giornaliero medio trattato sulla linea ordinaria di negoziazione nei trenta giorni precedenti la pubblicazione del programma di riacquisto;
- g. il contenuto essenziale del programma di riacquisto è pubblicato mediante un'inserzione di riacquisto prima dell'inizio del programma e rimane accessibile al pubblico per tutta la durata del programma; e
- h. i singoli riacquisti sono annunciati alla borsa quale parte del programma di riacquisto e pubblicati dall'emittente al più tardi il quinto giorno di borsa successivo al riacquisto.

² Fatto salvo l'articolo 124, il riacquisto di titoli di partecipazione propri, al prezzo fisso o mediante emissione di opzioni put, nell'ambito di un programma di riacquisto che rientra nel campo d'applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi è ammesso se:

- a. il programma di riacquisto dura almeno dieci giorni di borsa;
- b. il volume complessivo dei riacquisti non supera il 10 per cento del capitale e dei diritti di voto e il 20 per cento della quota liberamente negoziabile dei titoli di partecipazione;
- c. il contenuto essenziale del programma di riacquisto è pubblicato mediante un'inserzione di riacquisto prima dell'inizio del programma e rimane accessibile al pubblico per tutta la durata del programma; e

- d. i singoli riacquisti sono pubblicati dall'emittente al più tardi il giorno di borsa successivo al termine del programma di riacquisto.

³ La Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può, in singoli casi, autorizzare riacquisti di un volume superiore a quello previsto dai capoversi 1 lettere b e c e 2 lettera b, se ciò è conciliabile con gli interessi degli investitori.

⁴ Si presume che gli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi non siano violati se il prezzo di acquisto pagato su una linea separata di negoziazione supera al massimo del 2 per cento:

- a. l'ultimo prezzo di chiusura realizzato sulla linea ordinaria di negoziazione; o
- b. il miglior prezzo corrente offerto sulla linea ordinaria di negoziazione, per quanto quest'ultimo sia inferiore al prezzo di cui alla lettera a.

Art. 124 Periodi di blackout

(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)

¹ L'articolo 123 capoversi 1 e 2 non si applica al riacquisto di titoli di partecipazione propri, se il programma di riacquisto è annunciato o se il riacquisto di titoli di partecipazione propri è effettuato:

- a. mentre l'emittente rinvia la notifica di un fatto che potrebbe influenzare i corsi secondo le disposizioni della borsa;
- b. durante dieci giorni di borsa prima della notifica dei risultati finanziari; o
- c. più di nove mesi dopo il giorno di riferimento dell'ultima chiusura consolidata pubblicata.

² È fatto salvo il riacquisto al prezzo di mercato effettuato da:

- a. un società di intermediazione mobiliare incaricata prima dell'apertura del programma di riacquisto e che prende le sue decisioni, nel quadro dei parametri fissati dall'emittente, senza essere influenzato da questo ultimo;
- b. un'unità di negoziazione protetta da barriere informative, purché l'emittente sia un società di intermediazione mobiliare.

³ I parametri di cui al capoverso 2 lettera a devono essere stati fissati prima della pubblicazione dell'offerta di riacquisto e possono essere adeguati una volta al mese durante il programma di riacquisto. Se i parametri sono fissati o adeguati entro uno dei termini di cui al capoverso 1, il riacquisto può essere effettuato soltanto dopo un termine di attesa di 90 giorni.

Art. 125 Contenuto dell'inserzione di riacquisto

(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)

L'inserzione di riacquisto di cui all'articolo 123 capoversi 1 lettera g e 2 lettera c deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. informazioni sull'emittente, in particolare:
 1. la sua identità,
 2. il capitale emesso,

3. la sua partecipazione al capitale proprio,
 4. le partecipazioni degli azionisti ai sensi dell'articolo 120 LInFi;
- b. il tipo, lo scopo e l'oggetto del programma di riacquisto;
 - c. il calendario.

Art. 126 Stabilizzazione dei prezzi dopo il collocamento pubblico di valori mobiliari

(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)

Le operazioni in valori mobiliari volte a stabilizzare il corso di un valore mobiliare ammesso al commercio in una borsa in Svizzera e che rientrano nel campo d'applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi sono ammesse se:

- a. sono effettuate entro 30 giorni dal collocamento pubblico dei valori mobiliari da stabilizzare;
- b. sono effettuate al massimo al prezzo di emissione oppure, in caso di commercio con diritti preferenziali o di conversione, al massimo al prezzo di mercato;
- c. il periodo massimo durante il quale le operazioni in valori mobiliari possono essere effettuate e il nome del commerciante di valori immobiliari competente per la loro esecuzione sono pubblicati prima dell'inizio del commercio dei valori mobiliari da stabilizzare;
- d. sono annunciate alla borsa al più tardi il quinto giorno di borsa successivo all'esecuzione e pubblicate dall'emittente al più tardi il quinto giorno di borsa successivo alla scadenza del termine di cui alla lettera a; e
- e. l'emittente informa il pubblico al più tardi il quinto giorno di borsa successivo all'esercizio di un'opzione di sovrallocazione sul momento dell'esercizio nonché sul numero e il tipo dei valori mobiliari interessati.

Art. 127 Altre operazioni in valori mobiliari ammesse

(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)

¹ Le seguenti operazioni in valori mobiliari sono ammesse anche se rientrano nel campo d'applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi:

- a. operazioni in valori mobiliari per attuare la propria decisione di effettuare un'operazione in valori mobiliari, in particolare l'acquisto da parte dell'offerente potenziale di valori mobiliari della società bersaglio in vista della pubblicazione di un'offerta pubblica di acquisto, a condizione che la decisione non sia stata presa sulla base di un'informazione privilegiata;
- b. operazioni in valori mobiliari se sono effettuate nell'ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento da:
 1. la Confederazione, i Cantoni o i Comuni,
 2. la BNS,

3. la BRI, e
4. le banche multilaterali di sviluppo secondo l'articolo 63 capoverso 2 lettera c OFoP³⁵.

² È possibile stabilire che il capoverso 1 venga applicato anche a operazioni in valori mobiliari effettuate dagli organismi elencati di seguito, a condizione che le operazioni siano effettuate nell'ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento, che sia concessa la reciprocità e che una deroga non sia contraria allo scopo della legge:

- a. banche centrali estere;
- b. la BCE;
- c. enti di uno Stato incaricati della gestione del debito pubblico o che vi partecipano;
- d. il FESF; e
- e. il MESF.

³ Il DFF pubblica un elenco degli organismi a cui si applica il capoverso 1 lettera b numero 2.

Art. 128 Comunicazione ammessa di informazioni privilegiate

(art. 142 cpv. 2 LInFi)

La comunicazione di un'informazione privilegiata a una persona non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 142 capoverso 1 lettera b LInFi se:

- a. questa persona necessita dell'informazione privilegiata per adempiere i suoi obblighi legali o contrattuali; o
- b. la comunicazione è indispensabile in vista della conclusione di un contratto e il detentore dell'informazione:
 1. avverte il destinatario che non è consentito sfruttare l'informazione privilegiata, e
 2. documenta la trasmissione dell'informazione privilegiata e l'avvertimento ai sensi del numero 1.

Titolo quarto: Disposizioni transitorie e finali

Art. 129³⁶ Infrastrutture del mercato finanziario

¹ Gli obblighi di cui agli articoli 27, 28 capoversi 2–4, 30 capoversi 2 e 3, 31, 40 secondo periodo e 41–43 devono essere adempiuti al più tardi dal 1° gennaio 2018.³⁷

^{1bis} Gli obblighi di registrazione e di comunicazione secondo gli articoli 36 capoverso 2 e 37 capoversi 1 lettera d e 2 devono essere adempiuti al più tardi dal 1° ottobre 2018. I fatti che si verificano tra il 1° gennaio 2018 e il 30 settembre 2018 e che sono soggetti a questi obblighi devono essere registrati e comunicati retroattivamente entro il 31 dicembre 2018.³⁸

^{1ter} Le succursali estere di commercianti svizzeri di valori mobiliari e i partecipanti esteri di una sede di negoziazione devono adempiere i loro obblighi di cui agli articoli 36 capoverso 2 e 37 capoversi 1 lettera d e 2 al più tardi dal 1° gennaio 2019.³⁹

² Fino al 31 dicembre 2017 la deroga all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 37 capoverso 4 può essere fatta valere senza un accordo secondo l'articolo 32 capoverso 3 LInFi o uno scambio di informazioni tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza.

Art. 130 Comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni

¹ L'obbligo di comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni di cui all'articolo 104 LInFi deve essere adempiuto al più tardi:

- a. dopo 6 mesi, a partire dalla prima autorizzazione o dal primo riconoscimento di un repertorio di dati da parte della FINMA, se la persona tenuta a effettuare la comunicazione non è una piccola controparte finanziaria o è una controparte centrale;
- b. dopo 9 mesi, a partire dalla prima autorizzazione o dal primo riconoscimento di un repertorio di dati da parte della FINMA, se la persona tenuta a effettuare la comunicazione è una piccola controparte finanziaria o una controparte non finanziaria che non è piccola;
- c. dal 1° gennaio 2024, per le operazioni in derivati in corso a tale data in tutti gli altri casi.⁴⁰

² Per la comunicazione di operazioni in derivati negoziate per il tramite di sedi di negoziazione o del gestore di un sistema organizzato di negoziazione ciascun termine di cui al capoverso 1 si prolunga di sei mesi.

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2703).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).

³⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).

³⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3377).

³ In casi particolari la FINMA può prorogare i termini di cui al presente articolo.

Art. 131 Obblighi di riduzione dei rischi

¹ Gli obblighi relativi alla conferma tempestiva, alla riconciliazione reciproca del portafoglio, alla risoluzione di controversie e alla compressione del portafoglio secondo l'articolo 108 lettere a–d LInFi si applicano, a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza:

- a. dopo 12 mesi, per le operazioni in derivati in corso a tale data tra controparti non piccole e per le operazioni in derivati in corso a tale data con una piccola controparte finanziaria;
- b. dopo 18 mesi, per tutte le altre operazioni in derivati in corso a tale data.

² L'obbligo di valutare le operazioni in derivati in corso secondo l'articolo 109 LInFi si applica, a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza, dopo 12 mesi alle operazioni in derivati in corso a tale data.

³ L'obbligo di scambiare garanzie di cui all'articolo 110 LInFi si applica soltanto alle operazioni in derivati concluse dopo l'insorgere degli obblighi di cui ai capoversi 4–5^{bis}.⁴¹

⁴ L'obbligo di scambiare margini di variazione si applica:

- a. dal 1° settembre 2016 alle controparti la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese dei derivati OTC non compensati centralmente a livello di gruppo finanziario o assicurativo o di gruppo in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2016 supera i 3000 miliardi di franchi;
- b. dal 1° settembre 2017 a tutte le altre controparti.

⁵ L'obbligo di scambiare un margine iniziale si applica alle controparti la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese dei derivati OTC non compensati centralmente a livello di gruppo finanziario o assicurativo o di gruppo:

- a. in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2016 supera di volta in volta i 3000 miliardi di franchi, dal 1° settembre 2016;
 - b. in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2017 supera di volta in volta i 2250 miliardi di franchi, dal 1° settembre 2017;
 - c. in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2018 supera di volta in volta i 1500 miliardi di franchi, dal 1° settembre 2018;
 - d. in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 supera di volta in volta i 750 miliardi di franchi, dal 1° settembre 2019;
- dbis.⁴² in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 supera di volta in volta i 50 miliardi di franchi, dal 1° settembre 2020;

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).

⁴² Introdotta dall'all. 1 n. II 14 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

e.⁴³ in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2021 supera di volta in volta gli 8 miliardi di franchi, dal 1° settembre 2021.⁴⁴

^{5bis} Per le operazioni in derivati OTC non compensate centralmente che sono opzioni su singole azioni, opzioni su indici o altri derivati su azioni analoghi, come i derivati su panieri di azioni, l'obbligo di scambiare garanzie si applica dal 4 gennaio 2020.⁴⁵

⁶ La FINMA può prorogare i termini di cui al presente articolo per tenere conto degli standard internazionali riconosciuti e dell'evoluzione del diritto estero.

Art. 132 Verifica

L'obbligo di verifica da parte degli uffici di revisione di cui all'articolo 114 si applica 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 133⁴⁶ Istituti di previdenza e fondazioni d'investimento

¹ Per gli istituti di previdenza e le fondazioni d'investimento secondo gli articoli 48–60a della legge federale del 25 giugno 1982⁴⁷ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, l'obbligo di compensazione secondo l'articolo 97 LInFi non si applica fino al 30 settembre 2021 alle operazioni in derivati effettuate ai fini della riduzione dei rischi secondo l'articolo 87.⁴⁸

² Il Dipartimento federale dell'interno può prorogare il termine di cui al capoverso 1 per tenere conto degli standard internazionali riconosciuti e dell'evoluzione del diritto estero.

Art. 134 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 1.

Art. 135 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

⁴³ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 14 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4633).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU **2017** 3715).

⁴⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU **2017** 3715).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU **2017** 3715).

⁴⁷ RS **831.40**

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 4 set. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU **2020** 3801).

Allegato 1
(art. 134)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...⁴⁹

⁴⁹ Le mod. possono essere consultate alla RU **2015** 5413.

*Allegato 2*⁵⁰
(art. 93)

Indicazioni da comunicare ai repertori di dati sulle negoziazioni

Legenda relativa alla colonna «Convalida per T / P / V»:

T: Comunicazione di una transazione singola⁵¹ O: Obbligatoria
 P: Comunicazione di una posizione⁵² R: Con riserva
 V: Comunicazione di una valutazione F: Facoltativa
 N: Non applicabile

Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T / P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
Parti contraenti		T	P	V		
1 Identificativo della controparte soggetta all'obbligo di comunicazione	Codice unico identificativo della controparte soggetta all'obbligo di comunicazione	O	O	O	«Legal Entity Identifier» (LEI) valido, composto di 20 caratteri	

⁵⁰ Aggiornato dall'all. 1 n. II 14 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

⁵¹ Il campo «Livello della comunicazione» riporta il valore «T».

⁵² Il campo «Livello della comunicazione» riporta il valore «P».

Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T/ P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive		
2	Identificativo della controparte non soggetta all'obbligo di comunicazione	Codice unico identificativo della controparte non soggetta all'obbligo di comunicazione		O	O	F	«Legal Entity Identifier» (LEI) composto di 20 caratteri, anche già scaduto Se non fosse disponibile un codice LEI: «Business Identifier Code» (BIC) conforme alla norma ISO 9362:2014, composto di 11 caratteri Se non fossero disponibili né un codice LEI né un codice BIC: codice interno composto di 50 caratteri al massimo	
3	Nome della controparte soggetta all'obbligo di comunicazione	Ditta o nome della controparte soggetta all'obbligo di comunicazione		O	O	N	Testo composto da 100 caratteri al massimo	
4	Sede della controparte soggetta all'obbligo di comunicazione	Dati relativi alla sede sociale, inclusi recapito completo, località e Paese della controparte soggetta all'obbligo di comunicazione		O	O	N	Testo composto di 500 caratteri al massimo	
5	Settore di attività della controparte soggetta all'obbligo di comunicazione	Tipologia delle attività aziendali della controparte soggetta all'obbligo di comunicazione		O	O	N	Per controparti finanziarie: – A = banche secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1934 ⁵³ sulle banche – B = società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 41 della legge del 15 giugno 2018 ⁵⁴ sugli istituti finanziari (LIsFI) – C = imprese di assicurazione e di riassicurazione secondo l'articolo 2 ca-	

⁵³ RS 952.0

⁵⁴ RS 954.1

Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T/ P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
					<p>povero l lettera a della legge del 17 dicembre 2004⁵⁵ sulla sorveglianza degli assicuratori</p> <ul style="list-style-type: none"> - D = società madri di un gruppo finanziario o assicurativo o di un conglomerato finanziario o assicurativo - E = gestori di patrimoni collettivi e direzioni dei fondi secondo l'articolo 24 e 32 LIsFi - F = investimenti collettivi di capitale secondo la LICol - G = istituti di previdenza e fondazioni d'investimento secondo gli articoli 48 segg. della legge federale del 25 giugno 1982⁵⁶ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità <p>Per controparti non finanziarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - H = petrolio e gas naturale - I = sostanze di base (chimica, materie prime) - J = aziende industriali (edilizia, elettronica, tecnica di produzione, trasporti ecc.) - K = beni di consumo (generi alimentari, elettrodomestici ecc.) - L = sanità - M = servizio alla clientela (viaggi, media ecc.) - N = telecomunicazioni 	

⁵⁵ RS 961.01

⁵⁶ RS 831.40

Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T / P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
					<ul style="list-style-type: none"> - O = approvvigionamento (elettricità, acqua ecc.) - P = tecnologia (software e hardware) Per controparti centrali: <ul style="list-style-type: none"> - Q = controparte centrale 	
6 Statuto della controparte soggetta all'obbligo di comunicazione	Indicare se la controparte soggetta all'obbligo di comunicazione è una controparte finanziaria o non finanziaria e se la controparte è considerata piccola secondo gli articoli 98 e 99 LInFi	O	O	N	FP = controparte finanziaria, che secondo l'articolo 99 LInFi non è considerata piccola controparte finanziaria FM = piccola controparte finanziaria secondo l'articolo 99 LInFi NP = controparte non finanziaria secondo l'articolo 93 capoverso 3 LInFi, che non è considerata piccola controparte non finanziaria secondo l'articolo 98 LInFi NM = controparte non finanziaria secondo l'articolo 93 capoverso 3 LInFi Q = controparte centrale	
7 Identificativo del soggetto che effettua la comunicazione	Codice unico identificativo dell'impresa che effettua la comunicazione	O	O	O	«Legal Entity Identifier» (LEI) valido, composto di 20 caratteri	
8 Identificativo del partecipante diretto della controparte soggetta all'obbligo di comunicazione	Codice unico identificativo del partecipante diretto della controparte soggetta all'obbligo di comunicazione	R	R	N	«Legal Entity Identifier» (LEI) composto di 20 caratteri, anche già scaduto Se non fosse disponibile un codice LEI: «Business Identifier Code» (BIC) conforme alla norma ISO 9362:2014 composto di 11 caratteri	Deve essere indicato obbligatoriamente se la controparte soggetta all'obbligo di comunicazione non è un partecipante diretto e se si tratta di una transazione compensata centralmente.
9 Valore soglia per la compensazione	Indicare se la controparte soggetta all'obbligo di comu-	O	O	N	Y = al momento della comunicazione la controparte soggetta all'obbligo di comu-	

Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T/ P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
	nicazione nel momento della comunicazione supera il valore soglia secondo gli articoli 98 o 99 LInFi che comporta l'obbligo di compensazione				nicazione ha superato il valore soglia secondo l'articolo 100 LInFi N = la controparte soggetta all'obbligo di comunicazione non ha superato il valore soglia secondo l'articolo 100 LInFi	
Sezione 2a — Tipo di contratto						
10 Tassonomia del prodotto	Tassonomia del codice unico identificativo del prodotto oggetto del contratto	O	O	N	U = identificativo unico del prodotto («Unique Product Identifier», UPI) secondo gli standard internazionali riconosciuti Se non fosse disponibile un codice UPI: I = «International Securities Identification Number» (ISIN) conforme alla norma ISO 6166:2013 Se non fossero disponibili né un codice UPI né un codice ISIN: A = «Alternative Instrument Identifier» (AII) secondo le direttive ESMA Se non fossero disponibili né un codice UPI né un codice ISIN né un codice AII: E = «Exchange Product Code» (EPC) assegnato dalla sede di negoziazione rilevante Se non fosse disponibile nessuno di tali codici: N = non disponibile C = «Classification of Financial Instruments» (CFI) secondo la norma ISO 10962:2015	L'ordine di successione dei valori ammessi corrisponde al valore previsto in base alla sua disponibilità.
11 Identificativo del prodotto	Indicazione del codice unico identificativo del prodotto oggetto del contratto	O	O	N	Codici validi secondo la tassonomia impiegata	

Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T/ P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
12 Classe d'investimento	Indicazione del tipo di sottostante	O	O	N	CO = materie prime / energia CR = crediti CU = valute EQ = diritti di partecipazione IR = tassi di interesse OT = altri derivati	
13 Tipo di contratto	Indicazione del tipo di contratto	O	O	N	CD = contratti per differenza (CFD) FR = operazione a termine su tassi d'interesse FU = «future» FW = «forward» OP = opzione SW = «swap» SB = «spreadbet» ES = prodotto esotico	
14 Tassonomia del sottostante	Tassonomia del sottostante del contratto	O	O	N	ISIN conforme alla norma ISO 6166:2013 Se non fosse disponibile il codice ISIN: Codice del Paese conforme alla norma ISO 3166:2013 se l'emittente del sottostante è uno Stato Se non fosse disponibile né un codice ISIN né un Codice del Paese: UPI secondo standard internazionali riconosciuti Se non fossero disponibili né un codice ISIN, né un Codice del Paese, né un codice UPI: Identificativo del paniere dei sottostanti oppure, se non disponibile, valore	L'ordine di successione dei valori ammessi corrisponde al valore previsto in base alla sua disponibilità.

Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T/ P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
					«NA», oppure, nel caso di indici senza ISIN: denominazione completa dell'indice In tutti gli altri casi: il valore «NA»	
15 Identificativo del sottostante	Indicazione del codice unico identificativo del sottostante del contratto	O	O	O	Codici identificativi validi secondo la tassonomia impiegata	
Sezione 2b — Dettagli sulla transazione						
16 Identificativo della transazione	Codice unico identificativo della transazione, fornito dalla controparte che effettua la comunicazione su richiesta della controparte	O	O	O	Testo composto di 52 caratteri al massimo	
17 Controparte soggetta all'obbligo di comunicazione	Indicare se la controparte soggetta all'obbligo di comunicazione interviene come acquirente o venditrice	O	O	N	B = acquirente S = venditrice	Da determinare conformemente agli standard internazionali riconosciuti.
18 Riduzione del numero di contratti in essere («compressione»)	Indicare se il contratto deriva da una simile riduzione	O	F	N	Y = viene comunicata la quantità che rimane quale transazione o posizione in seguito a una compressione N = la transazione o posizione comunicata non deriva da una compressione	Nel caso di posizioni che rimangono a seguito di una compensazione («netting») di operazioni, questo campo rimane vuoto.
19 Prezzo/tasso	Prezzo di ogni derivato, escluse ev. commissioni e interessi maturati	O	F	N	Valore decimale	
20 Notazione del prezzo	Modo in cui è espresso il prezzo	O	F	N	U = il prezzo è indicato quale valore assoluto P = il prezzo è indicato quale valore	

Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T/ P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
					percentuale	
21 Valuta del prezzo	La valuta in cui è espresso il prezzo, se applicabile	R	F	N	Nel caso di prezzi indicati quali valori assoluti, occorre indicare la valuta del prezzo conformemente alla norma ISO 4217:2008 o ad altri standard internazionali riconosciuti	
22 Valore nominale 1	Attuale valore di riferimento del contratto	O	R	N	Valore decimale	Da indicare obbligatoriamente se nel campo «Quantità» figura il valore «1».
23 Valore nominale 2	Nel caso di operazioni di scambio e di operazioni a termine su valute, l'attuale secondo valore di riferimento del contratto	F	F	N	Valore decimale	
24 Valuta nominale 1	Valuta del valore nominale	O	O	N	Valuta secondo la norma ISO 4217:2008 o altri standard internazionali riconosciuti	Il valore in questo campo equivale alla valuta del «valore nominale 1». Per i contratti derivati su tassi di interesse esso corrisponde alla valuta nominale del «leg» 1.
25 Valuta nominale 2	Valuta del valore nominale. Per i contratti derivati su tassi di interesse corrisponde alla valuta nominale del «leg» 2	R	R	N	Valuta secondo la norma ISO 4217:2008 o altri standard internazionali riconosciuti	Da indicare obbligatoriamente se è stato comunicato il valore nominale 2. Per i derivati su tassi di interesse corrisponde alla valuta nominale del «leg» 2. Per i contratti su valute corrisponde alla seconda valuta.

Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T/ P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
26 Valuta di consegna	Valuta da consegnare, se applicabile	R	R	N	Valuta secondo la norma ISO 4217:2008 o altri standard internazionali riconosciuti	Da indicare obbligatoriamente se il pagamento avviene in contanti.
27 Moltiplicatore del prezzo	Numero di unità dello strumento finanziario contenute in un lotto di negoziazione, ad esempio il numero di derivati contenuti in un contratto negoziato in borsa	O	O	N	Valore decimale	
28 Quantitativo	Numero dei contratti oggetto della comunicazione	O	O	N	Valore decimale	Il valore «0» è ammesso soltanto nel caso in cui il campo «Tipo di comunicazione» riporti il valore «C».
29 Tipo di consegna	Indicare se il contratto è regolato fisicamente o in contanti	O	O	N	C = in contanti P = fisica O = a scelta della controparte	
30 Data di conclusione	Data in cui il contratto è stato concluso	O	O	N	Formato della data e dell'ora conforme alla norma ISO 8601:2004	È possibile indicare sia il formato tempo coordinato universale (UTC) sia l'ora locale svizzera. Se l'indicazione non è fornita in formato UTC, occorre segnalarlo al repertorio di dati sulle negoziazioni.
31 Data di efficacia	Data a partire dalla quale le obbligazioni contrattuali entrano in vigore	O	F	N	Formato della data conforme alla norma ISO 8601:2004	
32 Data di scadenza	Data originaria di scadenza del contratto oggetto della comunicazione. La cessazione anticipata non può essere	O	O	N	Formato della data conforme alla norma ISO 8601:2004	

Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T/ P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
	comunicata in questo campo					
33 Data di cessazione	Data di cessazione del contratto oggetto della comunicazione	R	R	N	Formato della data conforme alla norma ISO 8601:2004	Questo campo va utilizzato in caso di cessazione anticipata (comunicato mediante «Tipo di comunicazione» = «C») oppure in caso di compressione (comunicato mediante «Tipo di comunicazione» = «Z»). In tutti gli altri casi deve essere lasciato vuoto.
34 Scadenza per il computo	Ultima data per il computo dei sottostanti	F	F	N	Formato della data conforme alla norma 8601:2004	
35 Valore del contratto a prezzi correnti di mercato	Valutazione del contratto a prezzi correnti di mercato o in base a un modello	F	F	O	Valore decimale	Da indicare obbligatoriamente se si comunica una valutazione.
36 Valuta del valore del contratto a prezzi correnti di mercato	Valuta utilizzata per la valutazione a prezzi correnti di mercato o in base a un modello	F	F	O	Valuta secondo la norma ISO 4217:2008 o altri standard internazionali riconosciuti	Da indicare obbligatoriamente se si comunica una valutazione.
37 Data della valutazione	Data dell'ultima valutazione a prezzi correnti di mercato o in base a un modello	F	F	O	Formato della data conforme alla norma ISO 8601:2004	Da indicare obbligatoriamente se si comunica una valutazione.
38 Ora della valutazione	Ora dell'ultima valutazione a prezzi correnti di mercato o in base a un modello	F	F	O	Formato dell'ora conforme alla norma ISO 8601:2004	Da indicare obbligatoriamente se si comunica una valutazione. L'indicazione può essere fornita in formato tempo coordinato universale (UTC) o in ora locale svizzera. Se l'indicazione non è fornita in formato UTC, occorre segnalarlo al repertorio di dati sulle negoziazioni.
39 Tipo di valutazione	Indicare se la valutazione è	F	F	O	M = prezzo di mercato	Da indicare obbligatoriamente se si

Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T/ P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
	stata effettuata a prezzi correnti di mercato o in base a un modello				O = prezzo standard	comunica una valutazione.
40 Livello di collateralizzazione	Indicare se è stata operata una collateralizzazione	O	O	F	UN = nessuna collateralizzazione PC = collateralizzazione parziale PL = collateralizzazione unilaterale FC = collateralizzazione completa	Il valore «UN» va impiegato se non sussiste un «Credit Support Agreement» (CSA) o un contratto di pegno o se il contratto delle controparti non prevede il deposito di un margine iniziale («initial margin») né un margine di variazione («variation margin»). Il valore «PC» va impiegato se il contratto prevede che entrambe le controparti debbano predisporre regolarmente margini di variazione. Il valore «PL» va impiegato se una sola delle controparti è tenuta per contratto al deposito di un margine iniziale e/o di un margine di variazione. Il valore «FC» va impiegato se il contratto prevede che entrambe le controparti debbano predisporre un margine iniziale e regolarmente margini di variazione. Per derivati compensati da una controparte centrale va impiegato il valore «PL».
41 Tipo di collateralizzazione	Se è stata operata una collateralizzazione, occorre indicare se essa avviene sulla base di un	R	R	F	CSA = allegato di un contratto quadro in cui è stipulata la collateralizzazione («Credit Support Annex»)	Il valore «CSA» corrisponde a un pegno irregolare secondo il diritto svizzero.

Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T/ P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
	allegato di un contratto quadro o sulla base di un contratto di pegno				«pledge» = contratto di pegno	Il valore «pledge» corrisponde a un pegno regolare secondo il diritto svizzero.
42 Tipo di contratto quadro	Indicazione del contratto quadro eventualmente utilizzato per il contratto oggetto della comunicazione	F	F	N	Testo composto di 50 caratteri al massimo	Esempi: «ISDA-Master Agreement», «Master Power Purchase and Sale Agreement», «International ForEx Master Agreement», «European Master Agreement» od ogni altro contratto quadro locale o interno.
43 Versione del contratto quadro	Indicazione dell'anno della versione del contratto quadro utilizzata per l'operazione comunicata, se applicabile	F	F	N	Testo composto di 20 caratteri al massimo	Esempi: «1992», «2002».
Sezione 2c — Compensazione («clearing»)						
44 Obbligo di compensazione	Indicare se per il contratto oggetto della comunicazione e per entrambe le controparti sussiste l'obbligo di compensazione secondo gli art. 97 segg. LInFi	O	N	N	Y = il contratto comunicato ed entrambe le controparti in Svizzera sottostanno a un obbligo di compensazione N = il valore «Y» non è pertinente	
45 Data della compensazione	Data della compensazione nel caso in cui il contratto sia stato compensato tramite una controparte centrale	R	F	N	Formato della data conforme alla norma ISO 8601:2004	Da indicare obbligatoriamente se si tratta di una transazione compensata da una controparte centrale.
46 Identificativo della controparte centrale	Indicazione del codice unico identificativo della controparte centrale che ha compensato il contratto	R	F	N	«Legal Entity Identifier» (LEI) valido, composto di 20 caratteri Se non fosse disponibile un codice LEI: BIC conforme alla norma ISO 9362:2014	Da indicare obbligatoriamente se si tratta di una transazione compensata da una controparte centrale.

Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T/ P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
					composto di 11 caratteri	
47 Operazioni infragruppo	Indicare se il contratto è stato concluso come operazione infragruppo ai sensi dell'articolo 103 LInFi	O	O	N	Y = la transazione è considerata un'operazione infragruppo ai sensi dell'articolo 103 LInFi N = il valore «Y» non è pertinente	
Sezione 2d — Tassi di interesse						
48 Tipo di tasso di interesse, «leg» 1	Indicare il tipo di tasso di interesse del «leg» 1	R	R	N	F = tasso fisso L = tasso variabile	
49 Tipo di tasso di interesse, «leg» 2	Indicare il tipo di tasso di interesse del «leg» 2	R	R	N	F = tasso fisso L = tasso variabile	Da indicare obbligatoriamente per gli swap su interessi.
50 Tasso di interesse, «leg» 1	Indicare il tasso fisso applicabile al «leg» 1 o il tasso di riferimento utilizzato per la fissazione periodica del tasso variabile, se applicabile	R	R	N	Valore decimale per gli interessi fissi Testo per gli interessi variabili	Per i tassi di interesse variabili, va indicato il nome del tasso di riferimento e il periodo di riferimento nel formato «Periodo di riferimento/tasso di riferimento» (ad es. «3M/Euribor»).
51 Tasso di interesse, «leg» 2	Indicare il tasso fisso applicabile al «leg» 2 o il tasso di riferimento utilizzato per la fissazione periodica del tasso variabile, se applicabile	R	R	N	Valore decimale per tassi fissi Testo per tassi variabili	Da indicare obbligatoriamente per gli swap su interessi. Per i tassi di interesse variabili, va indicato il nome del tasso di riferimento e il periodo di riferimento nel formato «Periodo di riferimento/tasso di riferimento» (ad es. «3M/Euribor»).
52 Tasso di interesse usuale, «leg» 1	Usanza applicata per il pagamento degli interessi nel periodo di calcolo considerato,	R	R	N	Indicazione del tasso di interesse usuale secondo gli usi commerciali	Da indicare obbligatoriamente per i derivati su tassi di interesse.

Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T / P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
	se applicabile					Formato: «giorni al mese/giorni all'anno» (ad es. «Actual/365», «30/360», «Actual/Actual» ecc.).
53 Tasso di interesse usuale, «leg» 2	Usanza applicata per il pagamento degli interessi nel periodo di calcolo considerato, se applicabile	R	R	N	Indicazione del tasso di interesse usuale secondo gli usi commerciali	Da indicare obbligatoriamente per gli swap su interessi. Formato: «giorni al mese/giorni all'anno» (ad es. «Actual/365», «30/360», «Actual/Actual» ecc.).
54 Frequenza del pagamento, «leg» 1	Frequenza del pagamento della «leg» 1, se applicabile	R	R	N	Numero intero più: Y = anno M = mese W = settimana D = giorno	Da indicare obbligatoriamente per i derivati su tassi di interesse. Esempi: «5Y», «3M» o «10D». Va sempre impiegato il numero intero più piccolo (ad es. «1M» e non «30D»).
55 Frequenza del pagamento, «leg» 2	Frequenza del pagamento del «leg» variabile, se applicabile	R	R	N	Numero intero più: Y = anno M = mese W = settimana D = giorno	Da indicare obbligatoriamente per gli swap su tassi di interesse. Esempi: «5Y», «3M» o «10D». Va sempre impiegato il numero intero più piccolo (ad es. «1M» e non «30D»).
56 Frequenza della revisione del tasso di interesse, «leg» 1	Frequenza della ridefinizione del tasso variabile del «leg» 1, se applicabile	R	R	N	Numero intero più: Y = anno M = mese W = settimana D = giorno	Da indicare obbligatoriamente per i derivati su tassi di interesse. Esempi: «5Y», «3M» o «10D». Va sempre impiegato il numero intero più piccolo (ad es. «1M» e non «30D»).
57 Frequenza della revisione	Frequenza della ridefinizione	R	R	N	Numero intero più:	Da indicare obbligatoriamente per gli

Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T/ P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
del tasso di interesse, «leg» 2	del tasso variabile del «leg» 2, se applicabile				Y = anno M = mese W = settimana D = giorno	swap su interessi. Esempi: «5Y», «3M» o «10D». Va sempre impiegato il numero intero più piccolo (ad es. «1M» e non «30D»).
Sezione 2e — Valute						
58 Tasso di cambio a termine	Tasso di cambio a termine alla data del pagamento	R	R	N	Valore decimale	Da indicare obbligatoriamente per le operazioni di cambio a termine.
59 Base del tasso di cambio	Coppia valutaria del tasso di cambio	R	R	N	Coppia valutaria con valute conformi alla norma ISO 4217:2008 o a un altro standard internazionale riconosciuto, separate da una barra obliqua	Da indicare obbligatoriamente per tutti i derivati valutari. Esempi: «USD/CHF», «CHF/EUR».
Sezione 2f — Materie prime						
In generale						Indicazioni generali obbligatorie per tutti i derivati su materie prime
60 Materie prime sottostanti	Indicazione del tipo di materie prime che costituiscono il sottostante del contratto	R	R	N	AG = agricole EN = energia FR = trasporto merci ME = metalli IN = indice EV = ambientali EX = esotiche o altro	
61 Dettagli sulle materie prime	Dettagli sulla pertinente materia prima oltre alle indicazioni del campo 60	R	R	N	GO = cereali / semi oleosi DA = prodotti lattiero-caseari	

Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T/ P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
					LI = animali vivi FO = prodotti forestali SO = «softs» DR = merci solide WT = merci liquide OI = petrolio NG = gas naturale CO = carbone EL = energia elettrica IE = interenergia PR = metalli preziosi NP = metalli non preziosi WE= clima EM = emissioni OT = altro	
Energia						Da indicare obbligatoriamente se il campo «Punto o zona di consegna» deve essere indicato
62 Punto o zona di consegna	Punti di consegna delle aree di mercato	R	R	N	«Energy Identification Code» (EIC) composto di 16 caratteri	Da indicare obbligatoriamente se il punto di consegna o la zona di consegna si trova in Europa e «Dettagli sulle materie prime» = «NG» o «EL».
63 Punto di interconnessione	Indicazione dei confini o dei punti di confine di un contratto	R	R	N	Testo composto di 50 caratteri al massimo	

Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T / P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
	di trasporto					
64 Tipo di carico	Identificazione dell'ultimo profilo di consegna corrispondente ai periodi di consegna per ogni giorno	R	R	N	BL = carico di base PL = carico di punta OP = fuori picco BH = ore blocco SH = «shaped» GD = «gas day» OT = altro	
65 Data e ora di inizio della consegna	Data e ora di inizio della consegna	R	R	N	Formato della data e dell'ora conformi alla norma ISO 8601:2004	È possibile indicare sia il formato tempo coordinato universale (UTC) sia l'ora locale svizzera. Se l'indicazione non è fornita in formato UTC, occorre segnalarlo al repertorio dei dati sulle negoziazioni.
66 Data e ora della fine della consegna	Data e ora della fine della consegna	R	R	N	Formato data e ora conformi alla norma ISO 8601:2004	È possibile indicare sia il formato tempo universale coordinato (UTC) sia l'ora locale svizzera. Se l'indicazione non è fornita in formato UTC, occorre segnalarlo al repertorio di dati sulle negoziazioni.
67 Capacità oggetto del contratto	Quantità per ogni intervallo di tempo tra le consegne	R	R	N	Testo composto di 50 caratteri al massimo	
68 Numero di unità	Quantità giornaliera od oraria consegnata, in MWh o kWh/d secondo la materia prima sottostante	R	R	N	KW KWh/h KWh/d MW	

Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T/ P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
					MWh/h MWh/d GW GWh/h GWh/d Therm/d KTherm/d MTherm/d cm/d mcm/d	
69 Prezzo per quantità per intervallo di tempo	Se applicabile, prezzo per quantità per intervallo di tempo	R	R	N	Valore decimale	
Sezione 2g — Opzioni						Da indicare obbligatoriamente per tutte le opzioni non esotiche
70 Tipo di opzione	Indicazione del tipo di opzione	R	R	N	P = «put» C = «call» O = altro	
71 Stile dell'opzione (esercizio)	Indicazione dello stile con cui è esercitata l'opzione	R	R	N	A = americano B = bermudiano E = europeo S = asiatico O = altro	
72 Prezzo di esercizio	Prezzo di esercizio dell'opzione espresso nella	R	R	N	Valore decimale	

Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T/ P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
(limite minimo/massimo)	corrispondente valuta di riferimento o quantità di riferimento					
Sezione 2h — Derivati su crediti						
73 Rango	Ordine di priorità dei crediti sottostanti nella graduatoria	R	R	N	SR = non postergato SB = postergato OT = altro	Da indicare obbligatoriamente per derivati su crediti.
74 Premio / coupon	Il premio / coupon annuo del contratto, in percentuale del valore nominale	R	R	N	Valore decimale	Da indicare obbligatoriamente per derivati su crediti.
75 Data dell'ultimo evento creditizio	Data dell'ultimo evento creditizio dei crediti sottostanti	R	R	N	Formato della data conforme alla norma ISO 8601:2004	Da indicare obbligatoriamente per derivati su crediti.
76 Identificativo dell'indice	Numero di serie dell'indice di riferimento, se applicabile	R	R	N	Testo composto di 10 caratteri al massimo	Da indicare obbligatoriamente per derivati su crediti aventi un indice quale sottostante.
77 Fattore dell'indice	Fattore di adeguamento dell'indice di riferimento in relazione a eventi creditizi passati	R	R	N	Numero intero composto di 3 caratteri al massimo	Da indicare obbligatoriamente per derivati su crediti aventi un indice quale sottostante.
Sezione 2i — Modifiche della comunicazione						
78 Tipo di comunicazione	Indicazione del tipo di comunicazione	O	O	O	N = la transazione viene comunicata per la prima volta	Da utilizzare per la prima comunicazione di una transazione o posizione, se il tipo di comunicazione «X» non è pertinente. Un'operazione su derivati OTC che dopo la chiusura viene compensata il

Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T/ P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
						<p>giorno stesso da una controparte centrale deve essere comunicata almeno come transazione compensata centralmente. La comunicazione delle transazioni dello stesso giorno e precedenti la compensazione è ammessa ma non obbligatoria.</p> <p>Un'operazione su derivati OTC non compensata il giorno stesso o addirittura non compensata centralmente deve essere comunicata almeno in base al suo status, alla fine del giorno di negoziazione. La comunicazione delle transazioni dello stesso giorno e precedenti la compensazione è ammessa ma non obbligatoria.</p> <p>I «block trade» (una grande posizione negoziata complessivamente e ripartita successivamente) non ripartiti lo stesso giorno vanno comunicati. Se la ripartizione avviene il giorno stesso, è possibile rinunciare alla comunicazione del «block trade». Le ripartizioni devono essere comunicate in entrambi i casi.</p>
	Indicare se la comunicazione si riferisce a un singola transazione o posizione				X = la transazione viene comunicata per la prima volta ed è previsto di trasferirla il giorno stesso in una posizione	<p>Alla fine della giornata, la somma delle transazioni deve essere comunicata come posizione tramite il campo «Level» = «P». In tal modo non è più necessario comunicare le singole transazioni in forma compressa.</p> <p>Questo tipo di comunicazione è</p>

Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T/ P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
						<p>previsto innanzitutto per i derivati negoziati in borsa («Exchange Traded Derivatives», ETDs) e i «Contracts for Difference» (CFDs).</p> <p>I derivati negoziati in borsa e compensanti mediante una controparte centrale sottostanno all'obbligo di comunicazione soltanto nella fase della compensazione centralizzata (ripartizione compensata centralmente, cosiddetta «cleared allocation»). I passaggi precedenti non sottostanno ancora all'obbligo di comunicazione.</p>
					M = rettifica di indicazioni errate, integrazione di indicazioni mancanti o aggiornamento di posizioni	
					E = la comunicazione è stata effettuata per sbaglio e dovrebbe essere cancellata	Ad es. la doppia comunicazione della stessa transazione con un diverso «Identificativo della conclusione della transazione».
					C = scadenza anticipata/annullamento del contratto	<p>Una scadenza già prestabilita non va comunicata.</p> <p>Per la comunicazione di correzioni va indicato «Tipo di segnalazione» = «M».</p>
					Z = compressione di un'operazione su derivati OTC	<p>Per le compressioni giusta l'art. 108 lettera d LInFi.</p> <p>La transazione è con ciò terminata.</p>
					V = comunicazione di una valutazione	Comunicazione continua delle

Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T / P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
						<p>valutazioni di cui all'art. 109 LInFi.</p> <p>La prima comunicazione di una valutazione può avvenire tramite «Tipo di comunicazione» = «N» oppure in una comunicazione successiva tramite «Tipo di comunicazione» = «V».</p> <p>Per le operazioni compensate da una controparte centrale va impiegata la valutazione della controparte centrale.</p> <p>Per le operazioni che secondo la legge non devono essere valutate non va comunicata alcuna valutazione.</p>
					D = adeguamento dell'«Identificativo della conclusione della transazione», se al momento della comunicazione non era ancora definita	
					L = adeguamenti risultanti da determinati eventi verificatisi durante il periodo di validità del contratto e per i quali non vi sono altri valori pertinenti (cosiddetti «lifecycle event»)	<p>Tutti gli eventi verificatisi durante il periodo di validità di derivati negoziati in borsa vanno sempre segnalati a livello di posizione.</p> <p>Uno di questi eventi è ad esempio l'esercizio parziale di un'opzione che riduce l'intera posizione in questa opzione.</p>
79 Livello della comunicazione		O	O	N	T = transazione P = posizione	<p>Una nuova comunicazione riguardo a una posizione va effettuata soltanto se questa ha subito modifiche.</p> <p>È ammesso comunicare operazioni in</p>

Campo	Indicazioni da comunicare	Convalida per T/ P / V			Valori ammessi	Indicazioni aggiuntive
						derivati soltanto a livello della transazione.

Allegato 3
(art. 103 cpv. 4)

Calcolo dell'entità del margine iniziale per un «netting set»

- 1 Il margine iniziale di un «netting set» si calcola in base alla formula seguente:
$$\text{margine iniziale netto} = 0.4 * \text{margine iniziale lordo} + 0.6 * \text{NGR} * \text{margine iniziale lordo}$$
- 2 dove:
 - 2.1 per margine iniziale netto si intende l'importo ridotto dei margini iniziali richiesti per tutti i contratti su derivati con una controparte inclusi in un «netting set»;
 - 2.2 per NGR si intende il rapporto tra netto e lordo, calcolato dividendo il valore netto di sostituzione di un «netting set» con una controparte (dividendo) per il valore lordo di sostituzione dello stesso «netting set» (divisore);
 - 2.3 per valore netto di sostituzione di un «netting set» si intende la somma dei valori di mercato di tutte le operazioni. Non sono ammessi valori negativi;
 - 2.4 per valore lordo di sostituzione di un «netting set» si intende la somma dei valori di mercato di tutte le operazioni di cui agli articoli 109 LInFi e 99 OInFi indicati con valori positivi nel «netting set».

Allegato 4⁵⁷
(art. 105 cpv. 1)

Riduzioni di valore applicabili alle garanzie

Classe di rating secondo gli allegati 2-4 OFop ⁵⁸	Durata residua	Riduzione di valore in % applicabile a garanzie sotto forma di versamenti in contanti	Riduzioni di valore in % applicabili a garanzie secondo l'art. 104 cpv. 1 lett. b	Riduzioni di valore in % applicabili a garanzie secondo l'art. 104 cpv. 1 lett. c e d	Riduzioni di valore in % applicabili a garanzie secondo l'art. 104 cpv. 1 lett. e ed f	Riduzioni di valore per i fondi in valori mobiliari
n. a.	n. a.	0	n. a.	n. a.	15	Riduzione di valore applicabile ai valori patrimoniali investiti (media ponderata)
1 o 2 oppure 1 per titoli di credito a breve termine	≤ 1 anno	n. a.	0,5	1	n. a.	
	> 1 anno e ≤ 5 anni		2	4		
	≥ 5 anni		4	8		
3 o 4 oppure 2 o 3 per titoli di credito a breve termine	≤ 1 anno		1	2		
	> 1 anno e ≤ 5 anni		3	6		
	≥ 5 anni		6	12		
5	qualsiasi durata		15	nessuna riduzione ammessa		

I titoli che rientrerebbero nelle classi di rating 6 o 7 secondo l'allegato 2 OFoP di regola non sono riconosciuti come garanzie.

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).

⁵⁸ RS 952.03

Allegato 5
(art. 105 cpv. 3)

Standard quantitativi e qualitativi minimi per le garanzie

1 Standard quantitativi minimi

- 1.1 Se la solvibilità dei titoli di credito è valutata da un'agenzia di rating autorizzata, si possono indicare le stime della volatilità per ogni categoria di titoli.
- 1.2 Le categorie di titoli devono essere delimitate in considerazione del tipo di emittente del titolo, del suo rating, della durata residua e della «modified duration». Le stime della volatilità devono essere rappresentative rispetto ai titoli effettivamente compresi nella categoria in questione.
- 1.3 Per gli altri titoli di credito o titoli azionari riconosciuti come garanzia le riduzioni di valore devono essere calcolate singolarmente per ogni titolo.
- 1.4 Le volatilità delle garanzie e dei disallineamenti valutari devono essere stimate separatamente. Le volatilità stimate non possono tener conto delle correlazioni tra esposizioni non garantite, garanzie e tassi di cambio.
- 1.5 Se le riduzioni di valore sono calcolate per mezzo di stime proprie, devono essere adempiuti i seguenti requisiti quantitativi:
 - 1.5.1 Nel calcolo della riduzione di valore deve essere applicato un intervallo di confidenza unilaterale del 99 per cento.
 - 1.5.2 La durata minima di detenzione è di 10 giorni operativi.
 - 1.5.3 Se la frequenza delle rivalutazioni è superiore a un giorno, la riduzione minima di valore deve essere graduata in funzione del numero di giorni operativi tra due rivalutazioni applicando la formula seguente:
$$H = HM \sqrt{[(NR + (TM - 1)) / TM]}$$
dove:
H = riduzione di valore da applicare
HM = riduzione di valore in caso di rivalutazione giornaliera
NR = effettivo numero di giorni operativi tra due rivalutazioni
TM = durata minima di detenzione fissata per l'operazione in questione.
 - 1.5.4 È necessario considerare la scarsa liquidità degli attivi di qualità inferiore. Nei casi in cui la durata di detenzione fissata risulta eccessivamente ridotta rispetto alla liquidità delle garanzie, la durata di detenzione deve essere aumentata. Le banche devono riconoscere i casi in cui dati storici sottovalutano la potenziale volatilità, in particolare nel caso di un regime di ancoraggio valutario. In questi casi i dati devono essere sottoposti a uno stress test.
 - 1.5.5 Il periodo campione scelto per il calcolo delle riduzioni di valore deve ammontare ad almeno un anno. Se le singole osservazioni giornaliere sono ponderate in modo diverso, il periodo campione medio ponderato deve am-

montare ad almeno un anno (vale a dire che i singoli valori devono risalire, nella media ponderata, almeno a un anno prima).

- 1.5.6 I dati devono essere aggiornati almeno ogni tre mesi. Se le condizioni di mercato lo richiedono, il loro aggiornamento va eseguito senza indugio.

2 Standard qualitativi minimi

- 2.1 I dati sulle volatilità stimate e sui periodi di detenzione devono essere utilizzati nel processo giornaliero di gestione dei rischi della banca.
- 2.2 Le banche devono assicurare che i requisiti richiesti nel presente allegato vengano trasposti in modo corretto nelle direttive, nelle procedure e nei controlli interni concernenti il sistema di misurazione dei rischi.
- 2.3 Il sistema di misurazione dei rischi deve essere applicato congiuntamente ai limiti di credito interni.
- 2.4 Nell'ambito del processo interno di revisione, il sistema di misurazione dei rischi deve essere sottoposto periodicamente a una verifica da parte di un organo indipendente. La verifica deve comprendere quantomeno i seguenti aspetti:
- 2.4.1 l'integrazione della misurazione dei rischi nella gestione quotidiana dei rischi;
- 2.4.2 la convalida di ogni modifica rilevante operata nella procedura di misurazione dei rischi;
- 2.4.3 l'esattezza e la completezza dei dati relativi alle posizioni;
- 2.4.4 l'esame della coerenza, della tempestività e dell'attendibilità delle fonti utilizzate per i modelli interni nonché dell'indipendenza di tali fonti; e
- 2.4.5 l'esattezza e la congruità delle ipotesi di volatilità.